



INDICE RAGIONATO DELLE MODIFICHE RICHIESTE AL PNR

PREMESSA	3
MODIFICHE ALLA PARTE A- Informazioni generali per tutti gli obiettivi- DELLA BOZZA DI PNR.....	4
MODIFICHE ALLA PARTE B- Approccio nazionale al conseguimento degli obiettivi di ripristino e all'adempimento degli obblighi- DELLA BOZZA DI PNR	17
MODIFICHE ALLA PARTE C- Misure.....	35
IT_NRPM079_ISPRA_01- Misura di salvaguardia- Evitare la riduzione delle coperture arboree e degli spazi verdi	35
IT_NRPM079_ISPRA_02- Misura di salvaguardia- Sospendere fino alla pubblicazione del primo dato di monitoraggio al 2030 previsioni e interventi che comportino riduzione delle coperture arboree e degli spazi verdi.....	38
IT_NRPM080_ISPRA_03- Misura di salvaguardia- Limitare gli interventi su suoli urbani non artificializzati	39
IT_NRPM080_ISPRA_04- Misura di monitoraggio- Elaborare un monitoraggio annuale delle coperture arboree e delle superfici verdi	40
IT_NRPM080_ISPRA_05- Misura di monitoraggio- Definire un sistema di rendicontazione annuale e comunicazione dei risultati del monitoraggio a livello comunale	42
IT_NRPM080_ISPRA_06- Misura di pianificazione- Elaborare piani urbani della natura comunali	44
IT_NRPM107_ISPRA_07- Misura di pianificazione- Elaborare un censimento delle aree dismesse (pubbliche e private) in area urbana	46
IT_NRPM080_ISPRA_08- Misura di pianificazione- Integrare e/o aggiornare i piani urbanistici e settoriali esistenti	48
IT_NRPM080_ISPRA_09- Misura di pianificazione- Integrare e/o aggiornare le Valutazioni Ambientali Strategiche	49
IT_NRPM080_ISPRA_10- Misura di pianificazione- Integrare e/o aggiornare le Valutazioni di Impatto Ambientale.....	50
IT_NRPM080_ISPRA_11- Misura di pianificazione- Integrare e/o aggiornare i regolamenti edilizi	52
IT_NRPM078_ISPRA_12- Misura di ripristino compensativo- Depavimentazione e ricostituzione dei suoli ed equipaggiamento ecologico delle coperture	53
IT_NRPM079_ISPRA_15- Misura di ripristino di incremento- Minimizzare la perdita della capacità potenziale del suolo.....	56

IT_NRPM078_ISPRA_16- Misura di ripristino di incremento- Ripristinare perdite registrate tra l'entrata in vigore del regolamento e l'adozione del PNRN.....	57
IT_NRPM076_ISPRA_17- Misura di ripristino di incremento- Spazi verdi lineari lungo piste ciclabili e percorsi pedonali	58
IT_NRPM078_ISPRA_20- Misura di ripristino di incremento- Depavimentazione di piazze, slarghi e parcheggi.....	60
IT_NRPM076_ISPRA_23- Misura di ripristino di incremento- Verde su infrastrutture di trasporto	62
IT_NRPM078_ISPRA_24- Misura di regolazione generale- Localizzazione interventi compensativi all'interno dei confini comunali	63
IT_NRPM080_ISPRA_25- Misura di regolazione generale- Oneri urbanistici per interventi di ripristino	65

PREMESSA

Le proposte di modifica contenute nel presente documento sono finalizzate a ricondurre il Piano Nazionale di Ripristino della Natura verso una effettiva operatività dello strumento, per la definizione del quadro conoscitivo, degli obiettivi e del processo di attuazione delle politiche di ripristino degli ecosistemi urbani, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e dell'ordinamento nazionale in materia di governo del territorio.

Le modifiche proposte perseguono l'obiettivo di evitare che il Piano introduca direttamente prescrizioni operative, vincoli o effetti conformativi non espressamente previsti dal Regolamento europeo, demandando l'individuazione delle misure e degli interventi agli esiti del processo di ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio, sviluppato con il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e dei Comuni e attuato attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche interessano conseguentemente le Parti A, B e C del Piano, mantenendo inalterati gli obiettivi di ripristino previsti dal Regolamento (UE) 2024/1991 e proponendo una diversa modalità di costruzione e di attuazione del Piano, fondata sul progressivo consolidamento del quadro conoscitivo, sulla cooperazione istituzionale e sull'utilizzo degli strumenti ordinari di governo del territorio.

MODIFICHE ALLA PARTE A- Informazioni generali per tutti gli obiettivi- DELLA BOZZA DI PNR

paragrafo	testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
4.2.4 (pag.9)	[...] <i>Nelle aree urbane, la necessità di riconformare gli strumenti urbanistici ed edilizi in linea con gli obiettivi del Regolamento, rivedere le previsioni urbanistiche e compensare eventuali interventi già autorizzati con la riduzione dei suoli artificializzati, l’aumento della permeabilità e della copertura arborea, le soluzioni basate sulla natura, l’integrazione di tetti e pareti verdi sugli edifici esistenti o di nuova costruzione permettono di migliorare la capacità di adattamento, di ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici, di prevenire o attenuare gli effetti delle precipitazioni più intense e delle ondate di calore.</i> [...]	sostituire il testo con il seguente: [...] <i>Negli ecosistemi urbani il rafforzamento della resilienza climatica può essere perseguito attraverso politiche integrate di rigenerazione urbana, incremento delle infrastrutture verdi e blu, deimpermeabilizzazione dei suoli, aumento della copertura arborea e diffusione di soluzioni basate sulla natura, individuate nell’ambito dei processi di ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio previsti dal Piano. Tali interventi, definiti in relazione alle caratteristiche e ai fabbisogni dei singoli contesti urbani, contribuiscono al miglioramento del microclima, alla gestione sostenibile delle acque meteoriche, alla riduzione delle isole di calore e al rafforzamento dei servizi ecosistemici urbani.</i> [...]	Il testo argomenta le politiche del piano non con considerazioni generali delle politiche da adottare, ma relaziona da subito sulle misure operative, prescrittive e immediatamente operative, che costituiscono la base della critica della bozza di PNR pubblicata. Si ritiene, viceversa, che qui, al pari delle parti relative agli altri articoli del Regolamento UE, devono essere riassunti gli effetti delle politiche perseguite, che troveranno la loro esatta collocazione nell’ambito del percorso di costruzione del Piano delineato dall’insieme delle modifiche proposte.

4.2.4 (pag.10)	[...] Art. 8. Negli ecosistemi urbani, è necessario evitare nuovo consumo di suolo per evitare di dover obbligatoriamente ricorrere a complessi interventi di compensazione ecologica e/o di ripristino della natura attraverso la depavimentazione; è, infatti, necessario tutelare il suolo per garantirne la disponibilità ai fini del ripristino e dell'incremento di biodiversità e servizi ecosistemici fondamentali. [...]	eliminazione integrale del testo [...] Art. 8. Negli ecosistemi urbani, è necessario evitare nuovo consumo di suolo per evitare di dover obbligatoriamente ricorrere a complessi interventi di compensazione ecologica e/o di ripristino della natura attraverso la depavimentazione; è, infatti, necessario tutelare il suolo per garantirne la disponibilità ai fini del ripristino e dell'incremento di biodiversità e servizi ecosistemici fondamentali. [...]	Identicamente a quanto sopra, il testo anticipa aspetti operativi della bozza del PNR che costituiscono la base della critica alla bozza del PNR. Atteggiamento tenuto solo rispetto all'articolo 8 e non ad altri articoli del regolamento UE. Peraltro, il Regolamento non impone quel rapporto di causa-effetto ("evitare consumo di suolo per non dover compensare") come principio generale del PNR. Comunque, il testo è inserito in una parte a <i>compilazione facoltativa</i>. La sua eliminazione, pertanto, non solleva aspetti di coerenza formale del documento
4.2.5 (pag.11)	[...] Le misure previste comportano l'aggiornamento degli strumenti urbanistici e edilizi in linea con gli obiettivi unionali e con gli indirizzi della Carta costituzionale (art. 9 e 41), del Piano per la Transizione Ecologica (PTE) e della Strategia nazionale del Verde Urbano. In questo quadro, l'obiettivo del no net land take	modifica della parte iniziale del testo nel seguente modo: [...] Le misure previste comportano l'aggiornamento degli strumenti urbanistici e edilizi in linea con gli obiettivi unionali e con gli indirizzi della Carta costituzionale (art. 9 e 41), del Piano per la Transizione Ecologica (PTE) e della Strategia nazionale del Verde Urbano.	L'affermazione che il PTE "<i>richiama la necessità di disciplinare compiutamente gli strumenti urbanistici</i>" non trova riscontro nel Regolamento (UE) 2024/1991 e introduce una lettura delle politiche di governo del territorio che eccede la

	<i>al 2030 previsto dal PTE costituisce una cerniera tra tutela della biodiversità, transizione ecologica e ricadute territoriali ed urbanistiche. Il PTE colloca il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico tra le aree prioritarie di intervento, richiamando la necessità di disciplinare compiutamente strumenti e governance che facilitino la rigenerazione urbana e il ripristino dei suoli artificializzati, aggiornando gli obiettivi della Strategia per il Verde Urbano.</i> [...]	<i>Le misure previste favoriscono l'integrazione delle politiche di tutela della biodiversità, adattamento ai cambiamenti climatici, rigenerazione urbana e incremento delle infrastrutture verdi, valorizzando gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dall'ordinamento vigente. In tale quadro, il Piano promuove un approccio coordinato tra i diversi livelli di governo, fondato sul monitoraggio dello stato degli ecosistemi urbani, sulla ricognizione delle potenzialità di intervento e sulla definizione delle priorità di azione nei singoli contesti territoriali.</i> In questo quadro, l'obiettivo del no net land take al 2030 previsto dal PTE costituisce una cerniera tra tutela della biodiversità, transizione ecologica e ricadute territoriali ed urbanistiche. Il PTE colloca il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico tra le aree prioritarie di intervento, richiamando la necessità di disciplinare compiutamente strumenti e governance che facilitino la rigenerazione urbana e il ripristino dei suoli artificializzati, aggiornando gli obiettivi della Strategia per il Verde Urbano. [...]	funzione del PNR, anticipando contenuti prescrittivi che dovrebbero invece costituire l'esito del processo di piano. Tale affermazione costituisce proprio una delle premesse assunte dalla bozza del PNR per introdurre aspetti prescrittivi e immediatamente operativi che costituiscono il fulcro delle critiche mosse alla bozza di PNR.
--	---	--	---

4.2.5 (pag.11)	[...] <i>Art. 8 Il Regolamento stabilisce un quadro legislativo direttamente esecutivo, nonché scadenze anche a breve termine, per il ripristino degli ecosistemi urbani e le Amministrazioni centrali e gli Enti territoriali, al fine di migliorare la capacità di adattamento dell'ecosistema urbano e mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico, anche nelle more dell'aggiornamento degli strumenti edilizi, urbanistici e territoriali, sono, quindi, tenuti a rispettare nelle pratiche amministrative quanto previsto del Regolamento in termini di non riduzione di spazi verdi urbani e di copertura arborea tra il 2024 e il 2030 e del loro incremento dal 2031.</i> <i>La loro azione amministrativa, quindi, deve evitare atti contrari agli obblighi comunitari e porta alla necessità di aggiornare gli strumenti urbanistici, che non possono prevedere la riduzione di spazi verdi e di copertura arborea rispetto ai livelli del 2024, di aggiornare a tal fine anche le previsioni urbanistiche ed edilizie, di fare compensazione ecologica di eventuali interventi già autorizzati e di individuare i suoli in cui aumentare la presenza di spazi verdi e di copertura arborea attraverso interventi di depavimentazione e rinverdimento sia ai fini della compensazione, sia ai fini del loro incremento a partire dal 2031.</i>	eliminazione integrale del testo [...] <i>Art. 8 Il Regolamento stabilisce un quadro legislativo direttamente esecutivo, nonché scadenze anche a breve termine, per il ripristino degli ecosistemi urbani e le Amministrazioni centrali e gli Enti territoriali, al fine di migliorare la capacità di adattamento dell'ecosistema urbano e mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico, anche nelle more dell'aggiornamento degli strumenti edilizi, urbanistici e territoriali, sono, quindi, tenuti a rispettare nelle pratiche amministrative quanto previsto del Regolamento in termini di non riduzione di spazi verdi urbani e di copertura arborea tra il 2024 e il 2030 e del loro incremento dal 2031.</i> <i>La loro azione amministrativa, quindi, deve evitare atti contrari agli obblighi comunitari e porta alla necessità di aggiornare gli strumenti urbanistici, che non possono prevedere la riduzione di spazi verdi e di copertura arborea rispetto ai livelli del 2024, di aggiornare a tal fine anche le previsioni urbanistiche ed edilizie, di fare compensazione ecologica di eventuali interventi già autorizzati e di individuare i suoli in cui aumentare la presenza di spazi verdi e di copertura arborea attraverso interventi di depavimentazione e rinverdimento sia ai fini della compensazione, sia ai fini del loro incremento a partire dal 2031.</i>	Questo passaggio della bozza del PNR contiene tutte le affermazioni che stanno alla base delle critiche che sono già state sopra richiamate, introducendo addirittura una lettura dell'art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), secondo cui le aree verdi diventerebbero automaticamente vincoli conformativi. Tema del tutto estraneo (l'interpretazione giuridica) alle argomentazioni eventualmente da fornire in questa sezione del modello europeo del PNR, che in tale parte (di compilazione facoltativa) chiede, al più, la restituzione di considerazioni generali rispetto al tema della valutazione del rischio catastrofi.
---------------------------	--	---	--

	Per tali motivi, in base all'art. 288 del TFUE, occorre considerare che le aree classificate come spazi verdi urbani o a copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani, in assenza di preventivi interventi di ripristino di superfici almeno equivalenti, rientrano nella categoria dei vincoli conformativi con destinazione a verde priva di indice di edificabilità e come tali devono essere considerati negli strumenti territoriali, urbanistici ed edilizi e negli atti delle Amministrazioni anche se diversamente previsto negli strumenti previgenti da aggiornare. [...]	Per tali motivi, in base all'art. 288 del TFUE, occorre considerare che le aree classificate come spazi verdi urbani o a copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani, in assenza di preventivi interventi di ripristino di superfici almeno equivalenti, rientrano nella categoria dei vincoli conformativi con destinazione a verde priva di indice di edificabilità e come tali devono essere considerati negli strumenti territoriali, urbanistici ed edilizi e negli atti delle Amministrazioni anche se diversamente previsto negli strumenti previgenti da aggiornare. [...]	
--	---	--	--

4.2.6 (pag.12)	[...] Le misure del PNR mirano a evitare incoerenze tra decarbonizzazione e tutela degli ecosistemi, garantendo che la transizione energetica non comprometta la resilienza ambientale. Il criterio di “area idonea” non consente deroghe automatiche agli obblighi di ripristino, soprattutto negli ecosistemi urbani. La conservazione degli spazi verdi e della copertura arborea resta prioritaria rispetto alla trasformazione tecnologica. Le nuove installazioni privilegiano fotovoltaico su tetti, infrastrutture esistenti e suoli già impermeabilizzati. In caso di interventi su	modifica del testo nel seguente modo: [...] Le misure del PNR mirano a evitare incoerenze tra decarbonizzazione e tutela degli ecosistemi, garantendo che la transizione energetica non comprometta la resilienza ambientale. Il criterio di “area idonea” non consente deroghe automatiche agli obblighi di ripristino, soprattutto negli ecosistemi urbani. La conservazione degli spazi verdi e della copertura arborea resta prioritaria rispetto alla trasformazione tecnologica. Le nuove installazioni privilegiano fotovoltaico su tetti, infrastrutture esistenti e suoli già impermeabilizzati. In caso di interventi su	Al pari di altri passaggi della bozza del PNR, questo passaggio introduce letture prescrittive dell'art. 8 del Regolamento UE non condivisibili. L'articolo 8 del regolamento UE non dice che un impianto FER debba essere compensato con depavimentazione locale di superficie equivalente.
---------------------------	--	---	---

	spazi verdi o a copertura arborea, gli obiettivi dell'art. 8 rendono necessaria una compensazione ecologica locale con depavimentazione e rinverdimento di area equivalente o superiore. [...]	spazi verdi o a copertura arborea, gli obiettivi dell'art. 8 rendono necessaria una compensazione ecologica locale con depavimentazione e rinverdimento di area equivalente o superiore. Le misure del PNR promuovono il coordinamento tra le politiche di decarbonizzazione, la tutela della biodiversità e il ripristino degli ecosistemi, favorendo l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione e nella programmazione degli interventi, nel rispetto delle specificità dei diversi contesti territoriali e delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti. [...]	
--	--	---	--

4.2.7 (pagg. 13 e 14)	[...] Art.8. Le misure previste per gli ecosistemi urbani sono strutturate per far confluire obiettivi comuni anche ad altri piani e strategie di livello nazionale. In questo quadro, l'obiettivo del no net land take al 2030 si integra e rafforza gli obiettivi previsti dal Piano per la Transizione Ecologica (PTE) (tutela della biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi e delle infrastrutture verdi in una città resiliente, aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecosistemica delle	modifica del testo nel seguente modo: [...] Art.8. Le misure previste per gli ecosistemi urbani sono strutturate per far confluire obiettivi comuni anche ad altri piani e strategie di livello nazionale. In questo quadro, l'obiettivo del no net land take al 2030 si integra e rafforza gli obiettivi previsti dal Piano per la Transizione Ecologica (PTE) (tutela della biodiversità per garantire la piena funzionalità degli ecosistemi e delle infrastrutture verdi in una città resiliente, aumentare la superficie e migliorare la funzionalità ecosistemica delle	La modifica dell'ultimo periodo è coerente con l'impostazione del piano quale processo, derivante dall'insieme delle richieste di modifica, eliminando asserzioni che devono ancora trovare una loro specifica declinazione operativa. Peraltro, il collegamento automatico tra neutralità del degrado e saldo zero del consumo di suolo non deriva dal
----------------------------------	---	---	---

	<i>infrastrutture verdi a scala territoriale, locale e del verde con finalità culturali e percettive, salute e benessere psico-fisico dei cittadini) e dalla Strategia Nazionale del Verde Urbano (SVE) (incremento della copertura di alberi e aree verdi, riduzione delle superfici impermeabilizzate, riferimento strutturale e funzionale delle aree verdi urbane). Comune a PTE e SVE è, inoltre, l'obiettivo di conservare e promuovere le biodiversità nei centri urbani per il ripristino della naturalità diffusa e dei processi ecologici e per contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico e le isole di calore, favorire l'adattamento al cambiamento climatico. Le misure sono in linea anche con gli obiettivi della SNB 2030 che prevede l'arresto della perdita di ecosistemi verdi urbani e periurbani e il rinverdimento urbano attraverso soluzioni basate sulla natura (NBS), oltre a collegare in modo esplicito neutralità del degrado del territorio e bilancio zero di consumo di suolo.</i> [...]	<i>infrastrutture verdi a scala territoriale, locale e del verde con finalità culturali e percettive, salute e benessere psico-fisico dei cittadini) e dalla Strategia Nazionale del Verde Urbano (SVE) (incremento della copertura di alberi e aree verdi, riduzione delle superfici impermeabilizzate, riferimento strutturale e funzionale delle aree verdi urbane). Comune a PTE e SVE è, inoltre, l'obiettivo di conservare e promuovere le biodiversità nei centri urbani per il ripristino della naturalità diffusa e dei processi ecologici e per contribuire a ridurre l'inquinamento atmosferico e le isole di calore, favorire l'adattamento al cambiamento climatico. Le misure sono in linea anche con gli obiettivi della SNB 2030 che prevede l'arresto della perdita di ecosistemi verdi urbani e periurbani e il rinverdimento urbano attraverso soluzioni basate sulla natura (NBS), oltre a collegare in modo esplicito neutralità del degrado del territorio e bilancio zero di consumo di suolo.</i> <i>Le misure contribuiscono inoltre al miglioramento della funzionalità ecologica degli ecosistemi urbani attraverso interventi di incremento e qualificazione degli spazi verdi urbani, della copertura arborea e delle infrastrutture verdi, in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991 e con le ulteriori politiche nazionali ed europee in materia di</i>	Regolamento, ma è un'interpretazione della bozza di PNR Si richiama, sul punto, anche il PNR tedesco non compie questo tipo di collegamento, limitandosi sempre a connettere le politiche sugli ecosistemi urbani alle infrastrutture verdi e al miglioramento ecologico e mai al saldo zero dal punto di vista urbanistico. La proposta mantiene pertanto il collegamento tra le politiche nazionali e gli obiettivi del Regolamento, evitando tuttavia di introdurre automatismi interpretativi non espressamente previsti dal diritto europeo
--	---	---	---

		biodiversità, adattamento climatico e rigenerazione urbana sostenibile. [...]	
--	--	---	--

4.2.12 (pagg.19 e 20)	[...] Art. 8. <i>L’articolo 8 intervenendo sugli ecosistemi urbani comporta ricadute inevitabili sugli strumenti territoriali, urbanistici e edilizi, consentendo alle amministrazioni comunali di far prevalere le ragioni della natura su quelle dell’uso del suolo a fini urbanistici e edilizi. L’introduzione del principio di non riduzione delle aree verdi fino al 2030 e il progressivo incremento dal 2031 aiuta i Comuni a dare precedenza a tutti gli interventi che non comportano riduzione delle aree non edificate. Gli ecosistemi urbani sono considerati dal Regolamento come ambiti particolarmente fragili dove la tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici risulta urgente e connessa con il benessere e la salute degli abitanti. La tutela degli ecosistemi urbani è quindi coerente con l’approccio One Health. In tema di salute e ambiente interviene già anche l’art. 41 della Costituzione ricordando che l’iniziativa privata non deve svolgersi in modo da recare danno all’ambiente e alla salute. Oltre all’art. 41, va ricordata l’importanza dell’articolo 9, così come integrato dalla legge</i>	eliminazione integrale del testo: [...] Art. 8. L’articolo 8 intervenendo sugli ecosistemi urbani comporta ricadute inevitabili sugli strumenti territoriali, urbanistici e edilizi, consentendo alle amministrazioni comunali di far prevalere le ragioni della natura su quelle dell’uso del suolo a fini urbanistici e edilizi. L’introduzione del principio di non riduzione delle aree verdi fino al 2030 e il progressivo incremento dal 2031 aiuta i Comuni a dare precedenza a tutti gli interventi che non comportano riduzione delle aree non edificate. Gli ecosistemi urbani sono considerati dal Regolamento come ambiti particolarmente fragili dove la tutela della biodiversità e dei relativi servizi ecosistemici risulta urgente e connessa con il benessere e la salute degli abitanti. La tutela degli ecosistemi urbani è quindi coerente con l’approccio One Health. In tema di salute e ambiente interviene già anche l’art. 41 della Costituzione ricordando che l’iniziativa privata non deve svolgersi in modo da recare danno all’ambiente e alla salute. Oltre all’art. 41, va ricordata l’importanza dell’articolo 9, così come integrato dalla legge	Il testo non descrive, come richiesto dal modello europeo, altre politiche. In questa sezione del modello europeo, la cui compilazione sarebbe peraltro facoltativa, esso restituisce, invece, una tesi giuridica che esula dalle finalità della presente sezione del modello europeo. Tale interpretazione degli effetti del Regolamento (UE) 2024/1991 sull'ordinamento urbanistico nazionale, oltre che discutibile e del tutto incoerente con quanto richiesto dalla sezione del modello europeo, costituisce unicamente la base di tutte le misure prescrittive e immediatamente operative, riferite all’attuazione dell’art. 8, che stanno alla base della critica della bozza del PNR e che l’insieme delle modifiche proposte reindirizza verso un “percorso” utile a definire, progressivamente, i contenuti del piano.
----------------------------------	---	--	---

	costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, che impegna la Repubblica nel tutelare “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. La Carta costituzionale prevede, quindi, che il governo del territorio sia sempre esercitato subordinatamente alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per due ragioni chiave: i) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia esclusiva dello Stato, mentre il governo del territorio è materia concorrente; ii) la riforma degli artt. 9 e 41 conferma il ruolo dell’ambiente come principio fondamentale e la tutela ambientale come vincolo prevalente e strutturale rispetto alle scelte urbanistiche o territoriali. Il Regolamento è un atto legislativo vincolante, direttamente applicabile ed esecutivo, con efficacia immediata e portata generale, finalizzata anche a garantire l’uniformità del diritto nell’Unione e non richiede atti di recepimento nazionale. Per questo i suoi obiettivi sono giuridicamente vincolanti e determinano obblighi che prevalgono sulle disposizioni nazionali, incluse le norme urbanistiche e edilizie comunali, che devono essere disapplicate qualora cadano in contrasto con essi, anche nelle more di un aggiornamento degli strumenti urbanistici ed edilizi di detti Comuni. Inoltre, i principi della Carta costituzionale rappresentano riferimenti conformativi della legislazione ordinaria. Pertanto, gli obiettivi del	costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, che impegna la Repubblica nel tutelare “l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni”. La Carta costituzionale prevede, quindi, che il governo del territorio sia sempre esercitato subordinatamente alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema per due ragioni chiave: i) la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è materia esclusiva dello Stato, mentre il governo del territorio è materia concorrente; ii) la riforma degli artt. 9 e 41 conferma il ruolo dell’ambiente come principio fondamentale e la tutela ambientale come vincolo prevalente e strutturale rispetto alle scelte urbanistiche o territoriali. Il Regolamento è un atto legislativo vincolante, direttamente applicabile ed esecutivo, con efficacia immediata e portata generale, finalizzata anche a garantire l’uniformità del diritto nell’Unione e non richiede atti di recepimento nazionale. Per questo i suoi obiettivi sono giuridicamente vincolanti e determinano obblighi che prevalgono sulle disposizioni nazionali, incluse le norme urbanistiche e edilizie comunali, che devono essere disapplicate qualora cadano in contrasto con essi, anche nelle more di un aggiornamento degli strumenti urbanistici ed edilizi di detti Comuni. Inoltre, i principi della Carta costituzionale rappresentano riferimenti conformativi della legislazione ordinaria. Pertanto, gli obiettivi del	
--	--	---	--

	Regolamento possono prendere la forma, negli strumenti urbanistici, di invarianti sovraordinate e non derogabili, parimenti i principi introdotti dalla Carta costituzionale in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi indirizzano l'azione dell'amministrazione nella concreta e cogente applicazione del Regolamento, che a tali principi, compiutamente, si informa, imponendone l'estrinsecazione attraverso il PNR. [...]	Regolamento possono prendere la forma, negli strumenti urbanistici, di invarianti sovraordinate e non derogabili, parimenti i principi introdotti dalla Carta costituzionale in materia di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi indirizzano l'azione dell'amministrazione nella concreta e cogente applicazione del Regolamento, che a tali principi, compiutamente, si informa, imponendone l'estrinsecazione attraverso il PNR. [...]	
paragrafo 5.4 (pagg. 35 e 36)	[...] Art. 8 Il Regolamento è sovraordinato agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai diversi livelli, e gli Enti territoriali adeguano le norme e aggiornano coerentemente gli strumenti urbanistici, in particolare eliminando le previsioni che possono comportare la perdita di spazi verdi e copertura arborea, a meno che la perdita prevista non venga compensata ecologicamente e preventivamente da aree di pari o maggiore estensione nello stesso ambito territoriale e amministrativo. Gli Enti territoriali potranno prevedere l'annullamento o la riduzione delle previsioni trasformative in ragione degli obiettivi del	eliminazione integrale del testo: [...] Art. 8 Il Regolamento è sovraordinato agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale ai diversi livelli, e gli Enti territoriali adeguano le norme e aggiornano coerentemente gli strumenti urbanistici, in particolare eliminando le previsioni che possono comportare la perdita di spazi verdi e copertura arborea, a meno che la perdita prevista non venga compensata ecologicamente e preventivamente da aree di pari o maggiore estensione nello stesso ambito territoriale e amministrativo. Gli Enti territoriali potranno prevedere l'annullamento o la riduzione delle previsioni trasformative in ragione degli obiettivi del	Questo paragrafo del modello europeo (art. 15, par. 3, lett. q del Regolamento) dovrebbe servire a descrivere le Indicazioni delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino. Quindi dovrebbe spiegare, ad esempio, come si garantisce la permanenza degli effetti o come si assicura il monitoraggio nel tempo, ecc... Invece la bozza del PNR utilizza questo spazio, come già in altre parti della stessa bozza, per dire che il Regolamento è sovraordinato agli

	Regolamento attraverso la revisione o l'aggiornamento dei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi. Tale aggiornamento avrebbe lo scopo di evitare che le aree classificate come spazi verdi o copertura arborea e quelle potenzialmente destinate al loro incremento dopo il 2030 siano interessate da previsioni di trasformazione e avrà conseguenze ricadute sulla pianificazione urbanistica e territoriale di livello regionale e comunale. Conseguentemente, si prevede che non possano essere rilasciati titoli abilitativi edilizi che comportino una riduzione netta degli spazi verdi e di copertura arborea o un danno funzionale e strutturale al suolo, inteso come luogo di ripristino degli stessi, oltre che, come componente essenziale dell'ecosistema. I Comuni individuano le aree di incremento di spazi verdi e la copertura arborea puntando, in ordine temporale, prima alla riduzione del suolo consumato e alla depavimentazione con il ripristino di terreno naturale e, poi, all'incremento della componente vegetale e/o arborea. All'interno delle zone di ecosistemi urbani, dove il suolo libero è risorsa ambientale limitata ed essenziale per assicurare la disponibilità e il progressivo aumento degli spazi verdi e della copertura arborea, dovrà essere necessariamente perseguito l'obiettivo dell'azzeramento del consumo e	Regolamento attraverso la revisione o l'aggiornamento dei vigenti strumenti urbanistici ed edilizi. Tale aggiornamento avrebbe lo scopo di evitare che le aree classificate come spazi verdi o copertura arborea e quelle potenzialmente destinate al loro incremento dopo il 2030 siano interessate da previsioni di trasformazione e avrà conseguenze ricadute sulla pianificazione urbanistica e territoriale di livello regionale e comunale. Conseguentemente, si prevede che non possano essere rilasciati titoli abilitativi edilizi che comportino una riduzione netta degli spazi verdi e di copertura arborea o un danno funzionale e strutturale al suolo, inteso come luogo di ripristino degli stessi, oltre che, come componente essenziale dell'ecosistema. I Comuni individuano le aree di incremento di spazi verdi e la copertura arborea puntando, in ordine temporale, prima alla riduzione del suolo consumato e alla depavimentazione con il ripristino di terreno naturale e, poi, all'incremento della componente vegetale e/o arborea. All'interno delle zone di ecosistemi urbani, dove il suolo libero è risorsa ambientale limitata ed essenziale per assicurare la disponibilità e il progressivo aumento degli spazi verdi e della copertura arborea, dovrà essere necessariamente perseguito l'obiettivo dell'azzeramento del consumo e	strumenti urbanistici, che i Comuni devono rifare gli strumenti urbanistici comunali, che possono essere annullate previsioni urbanistiche e che non possono essere rilasciati titoli edilizi, ecc... Nessuna di queste affermazioni riguarda il tema richiesto dal modello della Commissione, peraltro in una sezione a compilazione facoltativa. Viceversa, tutte queste affermazioni sono al centro delle critiche mosse alla bozza di PNR relativamente all'attuazione dell'art. 8 e che l'insieme delle modifiche proposte cercano di riorientare verso un modello progressivo ed effettivamente attuabile. Il testo deve pertanto essere integralmente cancellato.
--	--	--	--

	<i>dell'impermeabilizzazione del suolo, processi questi che, evidentemente, arrecano danni alla biodiversità, all'ecosistema e all'ambiente, con conseguenze, inoltre, difficilmente compensabili nei tempi previsti dal Regolamento.</i> [...]	<i>dell'impermeabilizzazione del suolo, processi questi che, evidentemente, arrecano danni alla biodiversità, all'ecosistema e all'ambiente, con conseguenze, inoltre, difficilmente compensabili nei tempi previsti dal Regolamento.</i> [...]	
--	--	---	--

paragrafo 5.5 (pagg. 36 e 37)	[...] <i>Art. 8. Ai fini del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento, si prevede l'impiego dei dati derivanti dal programma europeo Copernicus. Tuttavia, a seguito del primo monitoraggio previsto dal Regolamento, nel PNR si prevede di integrare o sostituire tali fonti per la valutazione finale degli obiettivi (2040-2050) avvalendosi dei nuovi prodotti del programma nazionale IRIDE, in fase di sviluppo, al fine di garantire una valutazione più efficace del ripristino degli ecosistemi urbani sul territorio nazionale, superando i limiti di risoluzione e di accuratezza dei dati Copernicus e auspicabilmente integrando valutazioni di tipo volumetrico delle chiome della vegetazione. In particolare, il programma IRIDE è stato avviato nel 2021 dal Governo italiano nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha l'obiettivo di sviluppare un sistema per l'osservazione della Terra</i>	eliminazione integrale del testo: [...] <i>Art. 8. Ai fini del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Regolamento, si prevede l'impiego dei dati derivanti dal programma europeo Copernicus. Tuttavia, a seguito del primo monitoraggio previsto dal Regolamento, nel PNR si prevede di integrare o sostituire tali fonti per la valutazione finale degli obiettivi (2040-2050) avvalendosi dei nuovi prodotti del programma nazionale IRIDE, in fase di sviluppo, al fine di garantire una valutazione più efficace del ripristino degli ecosistemi urbani sul territorio nazionale, superando i limiti di risoluzione e di accuratezza dei dati Copernicus e auspicabilmente integrando valutazioni di tipo volumetrico delle chiome della vegetazione. In particolare, il programma IRIDE è stato avviato nel 2021 dal Governo italiano nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha l'obiettivo di sviluppare un sistema per l'osservazione della Terra</i>	Il modello europeo prevede che le indicazioni sul monitoraggio sono facoltative. Per l'insieme delle modifiche proposte, che delinea il piano come un “percorso” da costruire, è opportuno che il monitoraggio sia disciplinato dal piano stesso, quando prenderà forma operativa, secondo le indicazioni che sono fornite dalle proposte di modifica per la misura dedicata nella parte C. E ciò non significa che il monitoraggio verrà meno, ma solo che la modalità di monitoraggio si individuerà a valle della definizione delle componenti del piano. A ulteriore supporto di questa richiesta si evidenzia, ad esempio, che il PNR tedesco, al paragrafo 5.5, non fornisce alcuna indicazione (<i>Keine Angaben</i>), proprio sulla base del presupposto che deve ancora essere definito, dalla
--	--	---	--

	completo, comprendendo sia il lancio di satelliti, tra cui Radar e Ottici, al fine di ottenere una serie di servizi geospaziali elaborati dai dati satellitari e integrati con altri dati disponibili. La costellazione IRIDE sarà operativa da giugno 2026 e a seguire i vari prodotti derivati saranno resi operativi. In particolare, saranno disponibili immagini multispettrali alla risoluzione spaziale di 2,7 m (bande del visibile), quindi con un miglior dettaglio spaziale rispetto alle immagini Copernicus Sentinel-2. Questi dati potranno essere una ulteriore fonte di informazione per il monitoraggio della vegetazione, sia per la fotointerpretazione, sia per elaborazioni spettrali automatizzate. Inoltre, nel programma IRIDE sono in fase di sviluppo alcuni servizi di monitoraggio della copertura del suolo che potrebbero fornire informazioni aggiornate sui cambiamenti con elevata risoluzione spaziale, ma con caratteristiche tecniche ancora in corso di definizione. [...]	completo, comprendendo sia il lancio di satelliti, tra cui Radar e Ottici, al fine di ottenere una serie di servizi geospaziali elaborati dai dati satellitari e integrati con altri dati disponibili. La costellazione IRIDE sarà operativa da giugno 2026 e a seguire i vari prodotti derivati saranno resi operativi. In particolare, saranno disponibili immagini multispettrali alla risoluzione spaziale di 2,7 m (bande del visibile), quindi con un miglior dettaglio spaziale rispetto alle immagini Copernicus Sentinel-2. Questi dati potranno essere una ulteriore fonte di informazione per il monitoraggio della vegetazione, sia per la fotointerpretazione, sia per elaborazioni spettrali automatizzate. Inoltre, nel programma IRIDE sono in fase di sviluppo alcuni servizi di monitoraggio della copertura del suolo che potrebbero fornire informazioni aggiornate sui cambiamenti con elevata risoluzione spaziale, ma con caratteristiche tecniche ancora in corso di definizione. [...]	Germania, quale sarà il modello di monitoraggio opportuno. Si chiede, pertanto, la cancellazione di questo passaggio, che il modello europeo qualifica solo come facoltativo.
--	--	---	---

MODIFICHE ALLA PARTE B- Approccio nazionale al conseguimento degli obiettivi di ripristino e all'adempimento degli obblighi- DELLA BOZZA DI PNR

paragrafo	testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
8.1.1.1 (pagg.64 e 65)	[...] <i>L'integrazione degli strumenti territoriali, urbanistici ed edilizi con gli obiettivi unionali e nazionali costituisce il fulcro dell'approccio nazionale al conseguimento degli obiettivi di ripristino, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione. In tale quadro, gli ecosistemi urbani sono considerati sistemi complessi nei quali le misure di ripristino rafforzano struttura e funzionalità ecosistemica, in linea con l'approccio "One Health" che riconosce l'interdipendenza tra salute degli ecosistemi e benessere umano. L'adozione di questo modello garantisce il pieno allineamento alle disposizioni del Regolamento che introduce obblighi di ripristino prevalenti, vincolanti e direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale. La tutela degli spazi verdi e della copertura arborea assume, pertanto, natura di vincolo conformativo sovraordinato in assenza di compensazione ecologica preventiva con aree equivalenti. Poiché l'efficacia di tale vincolo è strettamente legata all'unità spaziale di riferimento, si è optato per l'utilizzo delle LAU</i>	Integrale sostituzione del testo con il seguente: [...] L'approccio nazionale al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991 è finalizzato al miglioramento progressivo dello stato degli ecosistemi urbani, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi livelli di governo dall'ordinamento nazionale e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione. Ai fini dell'attuazione del Piano, gli ecosistemi urbani sono individuati con riferimento alle porzioni urbanizzate dei Comuni, secondo criteri coerenti con il Regolamento (UE) 2024/1991 e con la documentazione tecnica europea. Sono esclusi dall'applicazione degli obiettivi quantitativi dell'articolo 8 i Comuni che, all'interno dell'ecosistema urbano così individuato, presentano valori di spazi verdi urbani (UGS) superiori al 45 % e di copertura arborea urbana (UTC) superiore al 10%.	Il paragrafo ha carattere facoltativo secondo il modello predisposto dalla Commissione europea ed è finalizzato ad illustrare sinteticamente l'approccio nazionale al conseguimento degli obiettivi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991. La formulazione utilizzata dalla bozza di PNR, invece, introduce una disciplina sostanziale che anticipa contenuti propri delle misure attuative del Piano, con effetti conformativi sugli strumenti urbanistici ed edilizi, prefigura obblighi di compensazione, disciplina strumenti pianificatori non previsti dal Regolamento e definisce modalità attuative che eccedono la funzione descrittiva del paragrafo. Tutti i temi di cui sopra costituiscono il fulcro delle criticità individuate nella bozza del PNR pubblicata per la fase consultiva.

	(Local Administrative Units). In un contesto come quello italiano, caratterizzato da fenomeni di dispersione (sprawl) e diffusione (sprinkling) insediativa, l'applicazione della griglia Eurostat introdurrebbe distorsioni significative, compromettendo la pianificazione e il monitoraggio degli obiettivi di ripristino previsti dal Regolamento con una scala di applicazione non compatibile con quella della pianificazione territoriale. Per il conseguimento dell'obiettivo di "nessuna perdita netta" entro il 2030, l'approccio nazionale, si basa sulle proposte degli enti territoriali e su approfondimenti tecnici confluiti nel PRN e si fonda, prevalentemente, sull'attuazione di misure di salvaguardia. Queste includono l'aggiornamento degli strumenti urbanistici ed edilizi, quali il Regolamento del verde che prenderebbe la forma del Regolamento della natura urbana, mediante l'eliminazione delle previsioni che comportano riduzioni di spazi verdi urbani (Urban Green Space - UGS) e copertura arborea (Urban Tree Canopy Cover - UTC) rispetto ai livelli del 2024, nonché la sospensione, fino al primo monitoraggio ufficiale, delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie incidenti su tali aree, dovendosi escludere il rilascio di titoli edilizi che determinino una perdita netta di UGS e UTC in assenza di misure di ripristino compensativo, da realizzare preventivamente e con	L'attuazione del Piano si fonda su un processo progressivo di ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio, volto ad individuare, sulla base delle caratteristiche e dei fabbisogni dei singoli contesti territoriali, gli interventi maggiormente idonei al conseguimento degli obiettivi di ripristino degli ecosistemi urbani. Gli interventi sono promossi attraverso gli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dall'ordinamento vigente, valorizzando le politiche di rigenerazione urbana, l'incremento e la qualificazione degli spazi verdi urbani e della copertura arborea urbana, nonché le ulteriori misure di miglioramento della funzionalità ecosistemica, anche mediante specifici programmi di incentivazione e sostegno. Il Piano non introduce effetti conformativi diretti sul regime giuridico dei suoli né determina automaticamente obblighi di modifica degli strumenti urbanistici vigenti. L'individuazione e la programmazione degli interventi di ripristino sono effettuate nell'ambito dei procedimenti e degli strumenti previsti dall'ordinamento, secondo le rispettive competenze dello	La presente proposta di modifica, invece, riconduce il contenuto del paragrafo alla funzione prevista dal modello europeo e descrive l'approccio nazionale quale processo progressivo, fondato su ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio, che considera le competenze dei diversi livelli di governo e degli strumenti previsti dall'ordinamento vigente. Il testo proposto in sostituzione del precedente, oltre ad assicurare la coerenza tra la Parte B e la Parte C del Piano rispetto all'insieme delle modifiche proposte, limita l'ambito di applicazione dell'articolo 8 alle porzioni urbanizzate dei Comuni ed esclude dall'applicazione delle misure i Comuni già caratterizzati da elevati livelli di naturalità all'interno dei loro ecosistemi urbani.
--	---	--	---

	equivalenza ecologica nello stesso ambito comunale, escludendo trasferimenti tra comuni o tra aree urbane e non urbane. È fatta salva l'attivazione di sistemi di compensazione intercomunali, con conseguente facoltà di delocalizzare le misure di ripristino in un comune (Zone di Ecosistemi Urbani -ZEU) diverso da quello in cui si registra la perdita, purché entrambi appartengano alla medesima aggregazione di ZEU. Le aggregazioni devono essere preventivamente individuate e comunicate dalle Regioni e dalle Province autonome al fine dell'inserimento nel PNR. Inoltre, tale deroga è subordinata alla valutazione congiunta degli Enti competenti, che dovranno accertare la coerenza dell'intervento con la scala territoriale e il potenziamento dei servizi ecosistemici a livello sia locale che sovracomunale. Le misure assicurano, inoltre, anche attraverso il Regolamento Urbano della Natura, la coerenza con le altre normative vigenti, tra cui, ad esempio, il Testo Unico FER (D.lgs. 190/2024 e s.m.i.), prevedendo che ogni eventuale utilizzo di aree classificate come UGS o UTC sia subordinato a compensazioni ecologiche locali. Per il periodo successivo (2031–2050), finalizzato all'incremento della dotazione ecologica, l'approccio si fonda prevalentemente sull'attuazione di misure di	Stato, delle Regioni, delle Province autonome e dei Comuni.	
--	--	---	--

	<i>pianificazione, misure di ripristino compensativo e misure di ripristino di incremento. I comuni avranno adottato Regolamenti della natura urbana coerenti con gli obiettivi unionali, individuato le aree idonee all'aumento di UGS e UTC e predisposto piani urbani della natura comunali, integrati nella pianificazione urbanistica (misure di pianificazione), privilegiando la riduzione del consumo di suolo e la depavimentazione (misure di ripristino compensativo). Gli interventi di forestazione, rinaturalizzazione e rigenerazione urbana devono assicurare un incremento netto di UGS e UTC (misure di ripristino di incremento). Eventuali riduzioni successive all'entrata in vigore del Regolamento devono comunque essere compensate nello stesso ambito amministrativo, fatte salve le deroghe disciplinate nel paragrafo precedente.</i> <i>L'attuazione delle misure è supportata da un sistema nazionale di monitoraggio basato su indicatori comuni, che consente la verifica dei progressi rispetto alla baseline 2024, inizialmente definita con dati Copernicus e progressivamente integrata con dati nazionali e della costellazione IRIDE, al fine di migliorarne risoluzione e accuratezza (misure di monitoraggio).</i> <i>[...]</i>		
--	--	--	--

8.1.2.1 (pag.65)	[...] Indicare una delle alternative seguenti: a) <u>interesse città o piccole città e sobborghi, in tutti i casi;</u> b) almeno una zona di ecosistema urbano comprende parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani (questa opzione può includere una combinazione di casi in cui alcune zone di ecosistemi urbani nello Stato membro comprendono l'intera città, piccola città e sobborgo, e altre solo parti) [...]	sostituire la scelta dell'opzione a) con l'opzione b): [...] Indicare una delle alternative seguenti: a) <i>interesse città o piccole città e sobborghi, in tutti i casi;</i> b) <u>almeno una zona di ecosistema urbano comprende parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani (questa opzione può includere una combinazione di casi in cui alcune zone di ecosistemi urbani nello Stato membro comprendono l'intera città, piccola città e sobborgo, e altre solo parti)</u> [...]	La scelta dell'opzione b), cioè solo delle porzioni effettivamente urbanizzate, è in linea con gli obiettivi del Regolamento UE (risolvere le criticità ambientali delle città) e rimuove una serie di criticità del piano, anche in fase gestionale, già evidenziate.
8.1.2.2 (pagg. 65 e 66)	Sì/No Se si seleziona "sì", occorre fornire informazioni anche nel riquadro Informazioni supplementari III. No Allo stato attuale non si dispone di informazioni relative alle aggregazioni di Zone	pur confermando la scelta “No”, sostituire il testo della nota esplicativa nel seguente modo: Sì/No Se si seleziona "sì", occorre fornire informazioni anche nel riquadro Informazioni supplementari III. No Allo stato attuale non si dispone di informazioni relative all'eventuale	La modifica mantiene invariata la scelta di non individuare, allo stato attuale, zone aggregate di ecosistemi urbani (ZEU), eliminando tuttavia riferimenti procedurali e temporali non coerenti con l'impostazione del Piano che si vuole perseguire con l'insieme delle modifiche proposte. L'eventuale individuazione delle ZEU è ricondotta ad una valutazione successiva, da

	di Ecosistemi Urbani (ZEU). Resta salva la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di individuare e trasmettere all'indirizzo ISPRA nrr_art8@isprambiente.it, tali aggregazioni di comuni (LAU), classificati come "città" e "piccole città e sobborghi", qualora lo ritengano opportuno per finalità strategiche o di coordinamento territoriale. Il termine ultimo per la trasmissione dei dati è fissato per il 30 giugno 2026. [...]	individuazione di zone aggregate di ecosistemi urbani (ZEU). La definizione di tali aggregazioni potrà essere valutata successivamente, nell'ambito del processo di ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio previsto dal Piano, qualora emerga l'opportunità di individuare forme di coordinamento territoriale tra più Comuni, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo. [...]	sviluppare nell'ambito del processo di ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio qui proposto per il PNR, senza introdurre adempimenti preventivi o scadenze non richieste dal Regolamento (UE) 2024/1991. In tal modo il Piano mantiene un approccio progressivo e flessibile, coerente con il modello di attuazione delineato dall'insieme delle proposte di modifica e rispettoso delle competenze dei diversi livelli di governo.
8.1.2.3 (pagg. da 66 a 70)	Elenco delle ID GISCO delle unità amministrative locali, seguito dai codici dei istat dei Comuni coinvolti	Eliminare l'elenco dei codici dei Comuni, a seguito dell'opzione b) scelta al precedente paragrafo 8.1.2.1	Modifica conseguente alla scelta dell'opzione b) al paragrafo 8.1.2.1
8.1.2.4 informazioni geospaziali (pag. 73)	Se sotto 8.1.2.1 si seleziona "b", mappa delle zone di ecosistemi urbani. In questo caso, occorre fornire informazioni anche nel riquadro Informazioni supplementari III. <u>oggi, campo vuoto</u>	Inserire il riferimento al layer geospaziale (da predisporre a cura del MASE) derivante dalla scelta dell'opzione b) di cui al paragrafo 8.1.2.1, contenente la delimitazione delle zone di ecosistema urbano corrispondenti alle porzioni urbanizzate dei Comuni. Dopo l'indicazione del layer, inserire la seguente dicitura: <i>In sede di prima approvazione del Piano il layer comprende le zone di ecosistema</i>	L'attività di verifica e validazione costituisce parte integrante del processo di costruzione del Piano e consentirà di affinare progressivamente la delimitazione delle zone di ecosistema urbano e gli indicatori associati. Pertanto, dati i tempi ristretti a disposizione, non si chiede al MASE di predisporre subito il layer, con le prime esclusioni dei Comuni che ad oggi sono riconoscibili con indici di elevata

		urbano individuate nelle porzioni urbanizzate dei Comuni classificati DEGURBA 1 e 2. L'attività di verifica e validazione dei dati territoriali, svolta con il coinvolgimento dei Comuni, consentirà il progressivo aggiornamento del layer, anche ai fini dell'individuazione dei Comuni che presentano valori di spazi verdi urbani (UGS) superiori al 45 per cento e di copertura arborea urbana (UTC) superiore al 10 per cento, con il conseguente aggiornamento delle informazioni geospaziali e degli indicatori riportati nei successivi paragrafi del Piano.	naturalità. Il layer potrà essere aggiornato nelle fasi successive e, pertanto, si potrebbe anche inserire il layer pur se scevro dalle prime esclusioni.
.1.3.2 (pag. 73)	a) Superficie in km2 71.289,32 km2 b) Informazioni geospaziali layer PB_art8_F8132_UGS_ZEU_2023 nel file geopackage PB_ART8_geospatialdata	Il valore riportato al paragrafo 8.1.3.2 deve essere ricalcolato (dal MASE) sulla base della nuova delimitazione delle zone di ecosistema urbano derivante dalla scelta dell'opzione b) al paragrafo 8.1.2.1 e del layer geospaziale al paragrafo 8.1.2.4. Dopo la nomenclatura del layer inserire, comunque, i seguente testo: Il valore è determinato sulla base del layer geospaziale predisposto in sede di prima approvazione del Piano. L'attività di verifica e validazione dei dati territoriali, svolta con il coinvolgimento dei	Qualora il ricalcolo completo non possa essere effettuato nella fase di prima approvazione del Piano, dati i tempi ristretti a disposizione (e che peraltro dovrebbe escludere, da subito, i primi comuni rilevabili con indici di naturalità > 45% di UGS e > 10% di UTC), questa operazione potrà comunque essere svolta nelle fasi successive del percorso di costruzione del piano derivante dall'insieme delle proposte di modifica. Per questo motivo (di eventuale difficoltà al ricalcolo immediato del dato), il valore da riportare potrebbe

		Comuni, consentirà il progressivo aggiornamento del valore, in coerenza con l'aggiornamento del layer geospaziale di cui al paragrafo 8.1.2.4 e con l'individuazione dei Comuni che presentano valori di spazi verdi urbani (UGS) superiori al 45 per cento e di copertura arborea urbana (UTC) superiore al 10 per cento.	pertanto essere fatto corrispondere al valore di tutte le UGS rilevate da Copernicus all'interno delle nuove zone di ecosistema urbano derivanti dall'opzione "b" al paragrafo 8.1.2.1. In ogni caso, anche se fosse possibile, da parte del MASE, ricalcolare da subito il valore di cui sopra, individuando già da subito (e in prima battuta) i Comuni che potrebbero da subito essere esclusi, le parti di testo che si ritiene opportuno introdurre devono rimanere, perché l'effettiva esclusione dei Comuni dalle misure dell'art. 8 potrà essere dettagliata solo sulla base dei successivi approfondimenti e confronti previsti dalle proposte di modifica formulate.
--	--	--	---

8.1.3.3 (pag. 73)	a) Superficie in km2 22.894,60 km2 b) Informazioni geospaziali layer PB_art8_F8133.UTC_ZEU_2023 nel file geopackage PB_ART8_geospatialdata	Il valore riportato al paragrafo 8.1.3.3 deve essere ricalcolato sulla base della nuova delimitazione delle zone di ecosistema urbano derivante dalla scelta dell'opzione b) del paragrafo 8.1.2.1 e del layer geospaziale del paragrafo 8.1.2.4. Dopo la nomenclatura del layer inserire, comunque, i seguente testo: <i>Il valore è determinato sulla base del layer geospaziale predisposto in sede di prima approvazione del Piano.</i>	Qualora il ricalcolo completo non possa essere effettuato nella fase di prima approvazione del Piano, dati i tempi ristretti a disposizione (e che peraltro dovrebbe escludere, da subito, i comuni con indici di naturalità > 45% di UGS e > 10% di UTC), questa operazione potrà comunque essere svolta nelle fasi successive del percorso di costruzione del piano derivante dall'insieme delle proposte di modifica.
------------------------------	---	--	---

		<i>L'attività di verifica e validazione dei dati territoriali, svolta con il coinvolgimento dei Comuni, consentirà il progressivo aggiornamento del valore, in coerenza con l'aggiornamento del layer geospaziale di cui al paragrafo 8.1.2.4 e con l'individuazione dei Comuni che presentano valori di spazi verdi urbani (UGS) superiori al 45 per cento e di copertura arborea urbana (UTC) superiore al 10 per cento.</i>	Per questo motivo (di eventuale difficoltà al ricalcolo immediato del dato), il valore da riportare potrebbe pertanto essere fatto corrispondere al valore di tutte le UTC rilevate da Copernicus all'interno delle nuove zone di ecosistema urbano derivanti dall'opzione "b" al paragrafo 8.1.2.1. In ogni caso, anche se fosse possibile, da parte del MASE, ricalcolare da subito il valore di cui sopra, individuando già da subito (e in prima battuta) i Comuni che potrebbero da subito essere esclusi, le parti di testo che si ritiene opportuno introdurre devono rimanere, perché l'effettiva esclusione dei Comuni dalle misure dell'art. 8 potrà essere dettagliata solo sulla base dei successivi approfondimenti e confronti previsti dalle proposte di modifica formulate.
--	--	---	--

paragrafo 8.1.3.4 (pag. 73)	[...] Sì/No Se si seleziona "sì", occorre fornire informazioni anche nel riquadro Informazioni supplementari III. <u>No</u> [...]	Correggere l'attuale opzione No con l'opzione Sì [...] Sì/No Se si seleziona "sì", occorre fornire informazioni anche nel riquadro Informazioni supplementari III. <u>Sì</u> [...]	Opzione che, come già argomentato, riconduce le misure dell'articolo 8 del Regolamento alle loro effettive finalità, cioè affrontare le criticità climatiche delle porzioni urbanizzate all'interno delle stesse e non altrove.
-----------------------------------	---	--	---

paragrafo 8.2.1.1 (pag. 74)	[...] a) Migliore stima in km2 113.197,22 km2 b) Intervallo di valori in km2 (facoltativo) [...]	Il valore riportato al paragrafo 8.2.1.1 deve essere ricalcolato (dal MASE) sulla base del layer geospaziale delle zone di ecosistema urbano predisposto ai sensi del paragrafo 8.1.2.4, coerentemente con la scelta dell'opzione b) di cui al paragrafo 8.1.2.1. Dopo l'indicazione del valore riportare, comunque, la seguente dicitura: Il valore è determinato sulla base del layer geospaziale predisposto in sede di prima approvazione del Piano. L'attività di verifica e validazione dei dati territoriali, svolta con il coinvolgimento dei Comuni, consentirà il progressivo aggiornamento del valore, in coerenza con l'aggiornamento del layer geospaziale e con l'individuazione dei Comuni che presentano valori di spazi verdi	Valgono le stesse considerazioni proposte per i precedenti paragrafi 8.1.3.2 e 8.1.3.3
-----------------------------------	---	--	--

		urbani (UGS) superiori al 45 per cento e di copertura arborea urbana (UTC) superiore al 10 per cento.	
--	--	--	--

paragrafo 8.2.1.2 (pag.74 punto b)	[...] <i>b) Testo libero, suggeriti massimo 3 000 caratteri</i> <i>Le misure di salvaguardia, finalizzate al conseguimento dell’obiettivo di “nessuna perdita netta”, si applicano entro i limiti amministrativi dei 2.761 comuni italiani classificati come “città” (classe 1) e “piccole città e sobborghi” (classe 2) secondo il sistema DEGURBA. In tale ambito, le superfici classificate come spazi verdi urbani e quelle caratterizzate da copertura arborea sono assoggettate a vincoli conformativi, privi di capacità edificatoria, e devono essere recepite negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, costituendo riferimento per l’attuazione dell’obiettivo di azzeramento della perdita netta di aree verdi urbane e di copertura arborea. Tale obiettivo si applica ordinariamente all’interno dei singoli ambiti comunali; non sono pertanto ammessi meccanismi di compensazione o trasferimento tra ambiti territoriali appartenenti a comuni diversi. Analogamente,</i>	Integrale sostituzione del testo libero del punto b) con il seguente: [...] <i>b) Testo libero, suggeriti massimo 3 000 caratteri</i> <i>Le misure previste dal Piano per il conseguimento dell'obiettivo di assenza di perdita netta di spazi verdi urbani e di copertura arborea urbana si applicano alle zone di ecosistema urbano individuate ai sensi del paragrafo 8.1.2.1, corrispondenti alle porzioni urbanizzate dei Comuni classificati come "città" e "piccole città e sobborghi" (DEGURBA 1 e 2). L'individuazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991 è effettuata attraverso il processo di ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio delineato dal Piano, sulla base delle caratteristiche dei diversi contesti territoriali e nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi livelli di governo.</i>	Il testo della bozza di PNR attribuisce al Piano effetti conformativi diretti sugli strumenti urbanistici, introduce vincoli e modalità attuative non previste dal Regolamento (UE) 2024/1991 e anticipa prescrizioni operative che non rientrano nella funzione descrittiva del presente paragrafo. Tutti elementi su cui si fonda la principale critica del piano. La proposta di modifica riconduce il contenuto alla finalità propria del modello europeo, descrivendo il perimetro territoriale di applicazione delle misure e il processo attraverso il quale saranno individuati e programmati gli interventi, in coerenza con le altre proposte di reindirizzamento generale le del Piano e con le modifiche proposte alla Parte C
---	--	--	---

	non è consentita la compensazione della perdita di verde urbano mediante la realizzazione di nuove aree verdi in ambiti non urbani dello stesso comune, come individuati dalla classificazione ISTAT delle località abitate. Fanno eccezione alla suddetta disciplina i sistemi di compensazione intercomunali o strategici, purché realizzati all'interno della medesima aggregazione territoriale di Zone di Ecosistemi Urbani. L'attivazione di tali deroghe è subordinata alla valutazione congiunta degli Enti competenti, i quali devono accertare la coerenza dell'intervento con la scala territoriale e l'effettivo potenziamento dei servizi ecosistemici erogati sia a livello locale che sovracomunale, garantendo che la delocalizzazione della misura di ripristino risponda a obiettivi di continuità ecologica superiore. L'approccio nazionale prevede inoltre la possibilità di estendere, su base volontaria, l'applicazione delle misure anche ai comuni non rientranti nelle classi 1 e 2 del sistema DEGURBA, al fine di favorire una più ampia adesione e una diffusione capillare degli interventi di ripristino sul territorio. [...]	La delimitazione delle zone di ecosistema urbano, la determinazione degli indicatori e la relativa base informativa sono oggetto di progressivo aggiornamento nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dal Piano, anche mediante l'attività di verifica e validazione dei dati territoriali svolta con il coinvolgimento dei Comuni. [...]	
--	--	---	--

8.2.2.1 (pag. 75)	[...] b) Entro il 2050 41.907,90 km2	Il valore riportato al paragrafo 8.2.2.1 deve essere ricalcolato (dal MASE) sulla base della nuova delimitazione delle zone di ecosistema urbano derivante dalla scelta dell'opzione b) al paragrafo 8.1.2.1 e del layer geospaziale di cui al paragrafo 8.1.2.4, utilizzando i dati assunti ai fini della predisposizione del Piano. Dopo l'indicazione del valore, inserire la seguente dicitura: <i>Il valore è determinato sulla base del layer geospaziale predisposto in sede di prima approvazione del Piano.</i> <i>L'attività di verifica e validazione dei dati territoriali, svolta con il coinvolgimento dei Comuni, consentirà il progressivo aggiornamento del valore, in coerenza con l'aggiornamento del layer geospaziale di cui al paragrafo 8.1.2.4 e con l'individuazione dei Comuni che presentano valori di spazi verdi urbani (UGS) superiori al 45 per cento e di copertura arborea urbana (UTC) superiore al 10 per cento.</i>	Valgono le stesse considerazioni proposte ai precedenti paragrafi 8.1.3.2, 8.1.3.4 e 8.2.1.1
------------------------------	--	---	---

8.2.2.2 (pag.75)	a) Informazioni geospaziali layer PB_art8_F8222_UGS_ZEU_P2050 nel file geopackage PB_ART8_geospatialdata b) Testo libero, suggeriti massimo 3 000 caratteri <i>Le misure finalizzate al conseguimento di una tendenza all'aumento della superficie nazionale degli spazi verdi urbani sono individuate, nell'insieme delle superfici comunali che, alla baseline di riferimento (2030), non risultano già classificate come spazi verdi urbani (UGS). In questa prospettiva, la superficie oggetto di potenziale incremento coincide con la porzione residuale della zona di ecosistema urbano disponibile alla trasformazione, comprensiva di suoli artificializzati, aree dismesse o sottoutilizzate e ambiti a bassa dotazione ecologica. Ne consegue che la quantificazione delle</i>	Oltre alla verifica, da parte del MASE, se l'indicazione del layer resta corretta o sia da modificare rispetto alle diverse assunzioni proposte per il piano o, in alternativa, se sia proprio necessario fornire tali indicazioni (il paragrafo 8.2.2.2 ha natura facoltativa) la parte del testo libero di cui alla lett. b) deve, comunque, essere sostituita come di seguito indicato: a) Informazioni geospaziali layer Verifica da parte del MASE se i layer devono essere sostituiti con altri coerenti con le scelte richieste b) Testo libero, suggeriti massimo 3 000 caratteri L'individuazione delle superfici potenzialmente interessate dagli interventi costituirà l'esito del processo di piano (monitoraggio, ricognizione, programmazione e pianificazione) e sarà progressivamente precisata sulla base delle verifiche svolte con il coinvolgimento dei Comuni.	Il paragrafo 8.2.2.2 ha carattere facoltativo e non richiede l'individuazione preventiva delle superfici potenzialmente interessate dagli interventi. La proposta di riscrittura del testo libero (lettera b) elimina indicazioni che anticipano valutazioni di carattere operativo che si ritengono improprie in questa fase di individuazione generale dei contenuti del PNR e riconduce il contenuto del paragrafo (facoltativo) alla descrizione dei contenuti generali dello stesso, demandando l'individuazione delle effettive aree potenzialmente soggette a misure di ripristino agli esiti del processo di costruzione del piano (monitoraggio, ricognizione, programmazione e pianificazione) richiesto dall'insieme delle modifiche.
-----------------------------	---	--	--

	<i>superfici potenzialmente interessate dalle misure di incremento deve assumere come riferimento iniziale la consistenza delle UGS alla baseline 2030, rispetto alla quale viene calcolato l'incremento progressivo previsto per i periodi successivi (2040 e 2050). In termini operativi, tale impostazione implica che la stima delle superfici disponibili per conseguire l'obiettivo di incremento sia derivata per differenza rispetto alla superficie complessiva comunale, al netto delle aree già classificate come UGS. Ai fini della definizione di una stima di massima, in assenza di una baseline consolidata al 2030, si assume come riferimento proxy la situazione rilevata dai dati Copernicus, coerentemente con il raggiungimento dell'obiettivo di “nessuna perdita netta”. Tale assunzione consente di definire in via preliminare il perimetro delle aree potenzialmente trasformabili, fermo restando che la quantificazione definitiva sarà aggiornata sulla base degli esiti del monitoraggio relativo al conseguimento del primo obiettivo al 2030.</i> [...]		Tale impostazione è coerente con quanto richiesto dal modello europeo e con l'approccio adottato dal PNR tedesco, che, in relazione al medesimo paragrafo, non introduce indicazioni geografiche né criteri localizzativi, riservandosi una più ampia flessibilità per le successive fasi attuative del piano.
--	--	--	---

8.2.2.3 (pag.75)	<i>Miglior stima o intervallo di valori, in km2.</i> <i>a) Entro il 2040 (facoltativo)</i> <i>b) Entro il 2050</i> 90.273,13 km2	Il valore riportato al paragrafo 8.2.2.3 deve essere ricalcolato (dal MASE) sulla base della nuova delimitazione delle zone di ecosistema urbano derivante dalla scelta dell'opzione b) al paragrafo 8.1.2.1 e del layer geospaziale di cui al paragrafo 8.1.2.4, utilizzando i dati assunti ai fini della predisposizione del Piano. Dopo l'indicazione del valore, inserire la seguente dicitura: <i>Il valore è determinato sulla base del layer geospaziale predisposto in sede di prima approvazione del Piano.</i> <i>L'attività di verifica e validazione dei dati territoriali, svolta con il coinvolgimento dei Comuni, consentirà il progressivo aggiornamento del valore, in coerenza con l'aggiornamento del layer geospaziale di cui al paragrafo 8.1.2.4 e con l'individuazione dei Comuni che presentano valori di spazi verdi urbani (UGS) superiori al 45 per cento e di copertura arborea urbana (UTC) superiore al 10 per cento.</i>	Valgono le stesse considerazioni proposte ai precedenti paragrafi 8.1.3.2, 8.1.3.4, 8.2.1.1 e 8.2.2.1 <u>In considerazione del carattere previsionale del dato si potrebbe considerare l'eliminazione del valore numerico, demandandone la determinazione agli esiti del processo di piano qui delineato (ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio).</u> <u>Si veda, sul punto, la scelta operata allo stesso paragrafo del PNR Tedesco.</u>
-----------------------------	---	---	--

8.2.2.4 (pagg.75 e 76)	a) Informazioni geospaziali layer PB_art8_F8224.UTC_ZEU_P2050 nel file geopackage PB_ART8_geospatialdata b) Testo libero, suggeriti massimo 3 000 caratteri <i>Analogamente a quanto previsto per gli spazi verdi urbani (UGS), viene applicato lo stesso principio per stimare le aree sulle quali applicare le misure di ripristino atte a conseguire l'obiettivo di incremento della copertura arborea (UTC). In entrambi i casi, le superfici potenzialmente oggetto di intervento sono individuate per differenza rispetto all'insieme delle superfici comunali che, alla baseline del 2030, non risultano ancora classificati come copertura arborea. In questa prospettiva, il potenziale di espansione della copertura arborea coincide con la porzione residua dell'ecosistema urbano disponibile alla trasformazione, inclusi i suoli artificializzati, le aree dismesse o sottoutilizzate e gli ambiti a bassa dotazione</i>	Oltre alla verifica, da parte del MASE, se l'indicazione del layer resta corretta o sia da modificare rispetto alle diverse assunzioni proposte per il piano, la parte del testo libero di cui alla lett. b) deve, comunque, essere sostituita come di seguito indicato: a) Informazioni geospaziali layer Verifica da parte del MASE se i layer devono essere sostituiti con altri coerenti con le scelte richieste b) Testo libero, suggeriti massimo 3 000 caratteri L'individuazione delle effettive superfici potenzialmente interessate dagli interventi finalizzati all'incremento della copertura arborea urbana costituirà l'esito del processo di piano (ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio) e sarà progressivamente precisata sulla base delle verifiche svolte con il coinvolgimento dei Comuni.	La proposta di riscrittura del testo libero (lettera b) elimina indicazioni che anticipano valutazioni di carattere operativo che si ritengono improprie in questa fase di individuazione generale dei contenuti del PNR, demandando l'individuazione delle effettive aree potenzialmente soggette a misure di incremento agli esiti del processo di costruzione del piano (ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio) richiesto dall'insieme delle modifiche.
---------------------------------------	--	---	---

	<i>ecologica. Operativamente, la quantificazione delle superfici si basa sulla consistenza della UTC al 2030, definendo su questa base gli incrementi progressivi previsti per i decenni successivi (2040 e 2050). Ai fini di una stima di massima, e in attesa di una baseline consolidata al 2030, si assumono come riferimento proxy i dati Copernicus, in coerenza con l'obiettivo di "nessuna perdita netta". Tale assunzione permette di perimetrare in via preliminare le aree trasformabili, fermo restando che il calcolo definitivo sarà aggiornato in base agli esiti del monitoraggio del primo obiettivo.</i>		
--	--	--	--

MODIFICHE ALLA PARTE C- Misure

IT_NRPM079_ISPRA_01 - Misura di salvaguardia - Evitare la riduzione delle coperture arboree e degli spazi verdi

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
<u>All'interno di ciascuna zona di ecosistema urbano non è possibile ridurre la superficie degli spazi verdi urbani</u> (Urban Green Spaces - UGS) e della copertura della volta arborea urbana (Urban Tree Canopy Cover - UTC) rispetto ai dati di riferimento <u>alla data di entrata in vigore del Regolamento 2024/1991 (2023 per UGS e 2024 per UTC)</u>. A tal fine, le previsioni del Regolamento della Natura Urbana, garantiranno l'immediata operatività degli obblighi di tutela ambientale, <u>precludendo</u>, a partire dal <u>primo settembre 2026</u>, la possibilità di approvare o autorizzare <u>piani e varianti urbanistiche o interventi edilizi e infrastrutturali che riducano</u> la quantità complessiva di UGS e UTC rispetto ai dati di riferimento, se tale riduzione non è stata <u>compensata preventivamente realizzando nuovi UGS e UTC su suoli già consumati di pari o maggiore estensione nella stessa zona di ecosistema urbano, nella stessa località/nucleo e in prossimità dei suoli dove dovrebbe avvenire la riduzione</u>. È fatta salva l'attivazione di sistemi di compensazione ecologica intercomunali, con conseguente facoltà di delocalizzare gli interventi di ripristino in un comune adiacente a quello in cui si registra la perdita, purché entrambi appartengano alla medesima aggregazione di zone di ecosistemi urbani. <u>Le aggregazioni devono essere individuate e comunicate dalle Regioni</u> e dalle Province autonome <u>entro il 30 giugno 2026</u> attraverso la piattaforma “Ripristini” e comprendere le	<u>Stralcio della misura IT_NRPM079_ISPRA_01</u>	La misura introduce un obbligo generale di salvaguardia che non trova diretto fondamento nell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991 e anticipa effetti conformativi sul territorio prima della definizione del quadro conoscitivo e delle modalità di attuazione del Piano. Le finalità di tutela e miglioramento degli ecosistemi urbani devono essere perseguite attraverso il processo (ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio) delineato dall'insieme delle proposte di modifica del PNR, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e degli strumenti previsti dall'ordinamento vigente. Si chiede pertanto lo stralcio della misura.

zone di ecosistemi urbani di due o più città, o due o più piccole città e sobborghi adiacenti, o entrambi, in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città, o piccole città e sobborghi, rispettivamente. Tale deroga è subordinata alla valutazione congiunta degli Enti interessati, che dovranno accertare la coerenza dell'intervento con il potenziamento dei servizi ecosistemici a livello sia locale che sovracomunale. <u>Le nuove aree UGS e UTC devono risultare completate nel sistema di monitoraggio nazionale prima dell'avvio degli interventi edilizi e infrastrutturali e della rimozione della vegetazione. Non è possibile compensare una perdita di UTC con un ripristino di UGS.</u> La perdita di copertura arborea deve essere adeguatamente compensata attraverso la messa a dimora e <u>successiva cura per almeno 5 anni di alberi in numero tale che l'area fogliare complessiva copra a terra una superficie equivalente a quella persa.</u> Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e l'immediata operatività dei vincoli ambientali, è adottata una <u>misura di salvaguardia finalizzata all'aggiornamento degli strumenti urbanistici,</u> territoriali ed edilizi e dei Regolamenti della natura urbana, volta a precludere ogni nuova e ulteriore artificializzazione o impermeabilizzazione dei suoli classificati come UGS e UTC all'interno dell'ecosistema urbano. Dal primo settembre 2026 scatta un periodo di salvaguardia nel quale è precluso ogni intervento di artificializzazione o impermeabilizzazione dei suoli che possa determinare perdite, anche solo potenziali o parziali di UGS e UTC. <u>L'obbligo di conservazione e ripristino</u> si applica anche agli interventi di qualsiasi tipologia volti a soddisfare gli obiettivi del D.lgs. 190/2024 e s.m.i.,		
--	--	--

indipendentemente dalla natura giuridica dei suoli. L'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non è consentita su superfici che risultino classificate dai dati di riferimento come UGS o UTC.		
---	--	--

IT_NRPM079_ISPRA_02 - Misura di salvaguardia - Sospendere fino alla pubblicazione del primo dato di monitoraggio al 2030 previsioni e interventi che comportino riduzione delle coperture arboree e degli spazi verdi

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Sospensione delle previsioni trasformative edificatorie ricadenti, anche parzialmente, su suoli classificati come UGS o UTC, almeno fino all’esito del primo monitoraggio previsto dall’art. 20 del regolamento. Ogni determinazione nella pianificazione urbanistica e territoriale di livello regionale e comunale e il rilascio di titoli edilizi o permessi che comportino una riduzione netta di UGS e UTC sono sospesi a partire dal <u>primo settembre 2026</u> e fino alla dimostrazione della non riduzione di UGS e UTC come esito del primo monitoraggio previsto dall’art. 20 del Regolamento. <u>Sospensione di ogni previsione e determinazione</u> nella pianificazione urbanistica e territoriale <u>di livello regionale e comunale</u> e delle <u>domande di permesso di costruire</u> che risultino in contrasto con gli obblighi del Regolamento e che comportino la perdita di suoli che risultano classificati come UGS o UTC nei dati di riferimento. L’attuazione di interventi previsti e gli aggiornamenti degli strumenti urbanistici vigenti che abbiano effetto anche dopo il 2030 devono garantire una tendenza all’aumento di UGS e UTC affinché non sia compromessa la possibilità di raggiungere i livelli soddisfacenti previsti dal Regolamento europeo.	Stralcio della misura IT_NRPM079_ISPRA_02	La misura introduce una misura di salvaguardia generalizzata che comporta la sospensione preventiva di previsioni e interventi urbanistici ed edilizi prima ancora della definizione del sistema di monitoraggio e delle modalità operative di attuazione del Piano. Un simile meccanismo non trova fondamento nel Regolamento (UE) 2024/1991 e determina effetti anticipati sull'attività pianificatoria e amministrativa dei Comuni, senza che siano ancora disponibili gli elementi conoscitivi necessari per valutarne l'effettiva incidenza sugli ecosistemi urbani. Le finalità perseguite dalla misura possono essere conseguite attraverso il processo di costruzione del piano (ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio) delineato dall'insieme delle proposte di modifica del PNR. Si chiede pertanto lo stralcio della misura.

IT_NRPM080_ISPRA_03 - Misura di salvaguardia - Limitare gli interventi su suoli urbani non artificializzati

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
<u>Il suolo non impermeabilizzato e non artificializzato negli ecosistemi urbani è una risorsa ambientale scarsa</u>, limitata ed essenziale per assicurare la disponibilità di superfici idonee per il progressivo aumento dei suoli vegetati e della volta arborea e, quindi, all'interno degli ecosistemi urbani non possono essere realizzati interventi che riducano i suoli non consumati considerando che tali interventi, evidentemente, arrecano danni alla biodiversità e all'ambiente, con conseguenze difficilmente compensabili nei tempi previsti dal Regolamento. Tale tutela si fonda anche sul principio costituzionale sancito dagli articoli 9 e 41, che impone la salvaguardia dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi quale garanzia di un ambiente sano per le generazioni future. La preservazione di questi ambienti risponde, inoltre, all'approccio "One Health", riconoscendo che la salute umana è legata alla salubrità degli ecosistemi urbani. <u>I suoli classificati come UGS o UTC all'interno degli ecosistemi urbani rientrano nella categoria dei vincoli conformativi con destinazione a verde priva di indice di edificabilità</u> e come tali devono essere considerati negli strumenti territoriali, urbanistici ed edilizi e negli atti delle Amministrazioni anche se diversamente riportato negli strumenti vigenti e tale condizione ne determina la preclusione ad ogni forma di artificializzazione o impermeabilizzazione.	<u>Stralcio della misura IT_NRPM080_ISPRA_03</u>	La misura introduce limitazioni generalizzate agli interventi sui suoli urbani non artificializzati che non trovano diretto fondamento nel Regolamento (UE) 2024/1991 e anticipano valutazioni che devono invece essere sviluppate nell'ambito del processo di costruzione del piano (ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio) delineato dall'insieme delle proposte di modifica del PNR. L'eventuale individuazione delle aree prioritarie per il ripristino degli ecosistemi urbani deve costituire l'esito di questo processo conoscitivo e pianificatorio, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e delle caratteristiche dei singoli contesti territoriali. Si chiede pertanto lo stralcio della misura.

IT_NRPM080_ISPRA_04 - Misura di monitoraggio - Elaborare un monitoraggio annuale delle coperture arboree e delle superfici verdi

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
ISPRA, in qualità di ente incaricato del monitoraggio degli obiettivi di ripristino della natura a livello nazionale, mira a migliorare la precisione e la frequenza delle rilevazioni sulla copertura arborea e sugli spazi verdi all'interno degli ecosistemi urbani attraverso l'integrazione delle tecnologie spaziali più avanzate. <u>Sebbene il Regolamento preveda l'impiego prioritario dei dati del programma europeo Copernicus</u>, si prevede di avvalersi della facoltà concessa dalla norma di utilizzare fonti alternative di qualità superiore per superare gli attuali limiti dei dati Copernicus. L'obiettivo è l'implementazione di un sistema di monitoraggio annuale che, a partire dalla piena operatività della costellazione nazionale IRIDE, consenta di passare da un <u>dettaglio di 10 metri (Sentinel-2)</u> a una risoluzione di circa 3 metri. La maggiore risoluzione delle immagini satellitari consente di censire con maggiore precisione e accuratezza elementi della "volta arborea urbana" (<u>singoli filari, alberi monumentali, altri alberi significativi, piccoli giardini, alberature stradali, etc.</u>) che risultano spesso sottostimati dai prodotti Copernicus. Per il primo ciclo di monitoraggio e la baseline 2024 sono utilizzati i dati Copernicus (CORINE Land Cover Plus Backbone 2023 e Tree Cover Density 2024). Tuttavia, per i cicli successivi e fino alla valutazione finale degli obiettivi (2030-2050), i prodotti IRIDE sono integrati nel sistema di monitoraggio per garantire una rendicontazione più accurata e consentire di individuare tempestivamente eventuali violazioni alle misure di salvaguardia, ma soprattutto di fornire ai soggetti attuatori dati di alta qualità per	<u>Modifica del nome, del codice e del contenuto della misura nel seguente modo:</u> <i>IT_NRPM080_MASE_04 - Sistema nazionale di monitoraggio degli ecosistemi urbani</i> <i>Il monitoraggio degli indicatori previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991 è effettuato, nella fase di avvio del PNR, sulla base dei prodotti del programma europeo Copernicus, che costituiscono il riferimento comune per la determinazione della situazione iniziale e per la confrontabilità degli indicatori a livello nazionale ed europeo.</i> <i>Entro ventiquattro mesi dall'approvazione del Piano è definito, d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Regioni, le Province autonome e previo confronto con ANCI nonché con altri eventuali soggetti competenti, un protocollo metodologico per il monitoraggio degli ecosistemi urbani, da aggiornare periodicamente sulla base dell'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche e dei sistemi informativi disponibili.</i> <i>Il protocollo è predisposto assicurando comunque la partecipazione degli enti territoriali responsabili della pianificazione urbanistica e territoriale.</i> <i>Il protocollo definisce criteri uniformi a livello nazionale per l'aggiornamento degli indicatori, nonché le modalità di integrazione delle informazioni derivanti da sistemi di osservazione satellitare e dalle banche dati nazionali o di quelle regionali e comunali, qualora maggiormente dettagliate, nonché le procedure per</i>	La misura originaria affida il monitoraggio annuale degli spazi verdi urbani e della copertura arborea a un'impostazione metodologica sostanzialmente definita da un unico soggetto tecnico, senza disciplinare in modo adeguato il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e dei Comuni, né le modalità di integrazione delle diverse basi informative territoriali. La proposta mantiene Copernicus quale riferimento comune nella fase iniziale, in quanto funzionale alla determinazione della situazione di partenza e alla confrontabilità degli indicatori a livello nazionale ed europeo, ma demanda la successiva evoluzione del sistema a un protocollo metodologico condiviso. Tale protocollo dovrà garantire criteri uniformi, qualità e continuità delle serie storiche, consentendo al contempo l'utilizzo delle banche dati regionali e comunali quando risultino più dettagliate e affidabili. La modifica è inoltre coerente con la nuova delimitazione degli ecosistemi urbani proposta nella Parte B del Piano e consente di definire progressivamente, con il coinvolgimento degli enti territoriali competenti, le modalità di individuazione delle zone di ecosistema urbano, degli spazi verdi urbani e della copertura arborea urbana. In tal modo il monitoraggio assume la funzione di strumento conoscitivo condiviso a supporto dell'attuazione e dell'aggiornamento del Piano,

l'attuazione e il monitoraggio delle misure volte all'aumento delle superfici vegetate.	<i>garantire la qualità, la confrontabilità e la continuità delle serie storiche. Il protocollo metodologico disciplina altresì le modalità di delimitazione delle zone di ecosistema urbano e di individuazione degli spazi verdi urbani e della copertura arborea urbana, assicurando il coinvolgimento delle Regioni e di ANCI e la coerenza con le definizioni contenute nel Regolamento (UE) 2024/1991.</i>	senza produrre automaticamente effetti conformativi o vincolistici sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
---	--	--

IT_NRPM080_ISPRA_05 - Misura di monitoraggio - Definire un sistema di rendicontazione annuale e comunicazione dei risultati del monitoraggio a livello comunale

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
ISPRA, nell'ambito delle proprie funzioni di coordinamento del monitoraggio del Regolamento, <u>pubblica un rapporto annuale con dati a livello comunale dedicato alla verifica degli obiettivi di tutela</u> e incremento della volta arborea e degli spazi verdi urbani, con particolare riferimento all’incremento di natura in città. La misura mira a trasformare le analisi tecniche in informazioni accessibili. Pertanto, tali analisi sono riportate all'interno del Rapporto nazionale “Consumo di suolo, dinamiche territoriali, natura in città e servizi ecosistemici” e i dati sono resi disponibili in formato aperto attraverso gli strumenti del Sistema informativo nazionale ambientale, al fine di fornire un quadro coerente delle trasformazioni del territorio nazionale. Questa integrazione garantisce, inoltre, l’allineamento con la Direttiva (UE) 2025/2360 sul monitoraggio e la resilienza del suolo. A tal fine sono utilizzati dati satellitari e dati provenienti dalle attività SNPA di monitoraggio del territorio e del consumo di suolo per valutare annualmente la variazione netta della copertura arborea urbana e degli spazi verdi urbani. Il monitoraggio ha il fine di osservare sia la perdita di aree vegetate dovuta a nuovi interventi di impermeabilizzazione e artificializzazione, sia i progressi derivanti dalle azioni di ripristino e depavimentazione ed è associato a schede di dettaglio per ciascun comune sottoposto agli obblighi, permettendo alle amministrazioni locali di verificare la conformità con il Regolamento. I dati	<u>Modifica del nome, del codice e del contenuto della misura nel seguente modo:</u> <i>IT_NRPM080_MASE_05 - Restituzione e valutazione periodica dello stato di attuazione delle misure per gli ecosistemi urbani.</i> <i>Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica assicura la predisposizione di un rapporto periodico sullo stato di attuazione delle misure previste dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991.</i> <i>Il rapporto è predisposto sulla base delle risultanze del sistema nazionale di monitoraggio di cui alla misura IT_NRPM080_MON_04 ed è elaborato con il contributo delle Regioni, delle Province autonome, dell'ANCI e degli altri soggetti istituzionali competenti.</i> <i>Il rapporto ha finalità conoscitive e di supporto alla valutazione dell'efficacia delle misure adottate, evidenzia l'evoluzione degli indicatori e le eventuali criticità riscontrate e formula, ove necessario, proposte di aggiornamento del Piano nazionale.</i> <i>Il rapporto non costituisce atto di indirizzo vincolante nei confronti delle amministrazioni territoriali né produce effetti diretti sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</i>	La restituzione dei risultati del monitoraggio costituisce parte integrante del sistema di governance del Piano e non può essere affidata esclusivamente ad un singolo soggetto tecnico. Il monitoraggio deve produrre dati oggettivi, verificabili e condivisi, anche in considerazione del fatto che la valutazione delle implicazioni per le politiche pubbliche compete alle amministrazioni responsabili dell'attuazione del Piano, nell'ambito del sistema di monitoraggio e riesame previsto dal Regolamento, con il coinvolgimento delle Regioni, delle Province autonome e di ANCI.

prodotti nel rapporto annuale costituiscono la base informativa per l'aggiornamento e/o la redazione dei Regolamenti della Natura Urbana e dei Piani Urbani della Natura che possono garantire l'applicazione delle misure di sospensione/salvaguardia. Attraverso la pubblicazione annuale di questi dati, viene garantita la massima trasparenza nel processo di ripristino della natura negli ecosistemi urbani, permettendo di individuare tempestivamente i suoli in cui è necessario intervenire con misure correttive.		
---	--	--

IT_NRPM080_ISPRA_06 - Misura di pianificazione - Elaborare piani urbani della natura comunali

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
<u>I Comuni garantiscono prioritariamente</u> l'adozione di un Regolamento della Natura Urbana entro il 2027, in coerenza con gli indirizzi europei. Tale Regolamento, rende vincolante l'adeguamento degli strumenti di governo del territorio vigenti agli obiettivi di medio-lungo termine del Piano Nazionale di Ripristino. Per assicurare una governance organica, i Comuni promuovono l'elaborazione di specifici Piani Urbani della Natura (PUN) quali strumenti di integrazione e supporto alla pianificazione generale. Il PUN evolve la natura volontaria del tradizionale Piano del Verde, definendo un quadro conoscitivo solido che connette le trasformazioni urbanistiche (programmate o in itinere) all'individuazione dei suoli idonei per l'incremento di UGS e UTC. Tali Piani sono preposti a orientare operativamente gli interventi di ripristino, depavimentazione e forestazione necessari al raggiungimento del bilancio netto zero entro il 2030 e al successivo incremento delle dotazioni ecologiche dal 2031.Il Piano urbano della natura individua all'interno del territorio comunale, le aree prioritarie in cui incrementare gli spazi verdi urbani e, in particolare, i suoli con vegetazione naturale, parchi e giardini e la copertura della volta arborea urbana attraverso azioni di ripristino, evidenziando la presenza di isole di naturalità a struttura forestale determinanti per favorire l'adattamento al cambiamento climatico e per favorire la connettività ecologica all'interno degli ecosistemi urbani e verso l'esterno di essa.	<u>Stralcio della misura IT_NRPM080_ISPRA_06</u>	La misura non costituisce un adempimento richiesto dal Regolamento (UE) 2024/1991. L'eventuale introduzione di Piani urbani della natura deve pertanto avere carattere volontario, costituire uno strumento di supporto alla pianificazione comunale e rispettare la competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio. L'efficacia dello strumento è inoltre strettamente connessa alla disponibilità di adeguate risorse finanziarie per la sua redazione e per l'attuazione degli interventi previsti.

<u>Il Piano deve puntare sulla riduzione del suolo consumato e sulla depavimentazione delle superfici pavimentate,</u> per restituire suoli naturali al recupero della vegetazione potenziale, <u>preferibilmente in aree dismesse o degradate.</u> <u>Al fine di garantire l'efficacia degli interventi di ripristino e la fornitura dei servizi ecosistemici richiesti,</u> ogni Piano deve essere preceduto da un'attività di <u>caratterizzazione dei suoli degli ecosistemi urbani</u> e di valutazione dei relativi servizi ecosistemici. Tale attività è necessaria per comprendere e gestire la forte variabilità spaziale e il degrado antropico tipico degli ecosistemi urbani e comprende: analisi geospaziale preliminare, diagnostica pedologica e fisica, analisi dei suoli e dei servizi ecosistemici dei suoli. Il Piano deve, inoltre, prevedere la definizione e la mappatura delle unità ambientali e della vegetazione naturale potenziale associata a livello comunale, l'analisi della diversità e della distribuzione di specie ed ecosistemi, l'analisi delle condizioni (stato di conservazione e pressioni di natura biotica, abiotica e paesaggistica) di habitat ed ecosistemi, la valutazione della connettività e dell'importanza degli elementi della rete ecologica, la definizione delle priorità di conservazione e ripristino.		
---	--	--

IT_NRPM107_ISPRA_07 - Misura di pianificazione - Elaborare un censimento delle aree dismesse (pubbliche e private) in area urbana

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
<u>I Comuni effettuano il censimento e la perimetrazione delle aree dismesse non utilizzate o sottoutilizzate, pubbliche e private, all'interno del territorio amministrato</u>, con particolare attenzione agli <u>ecosistemi urbani</u>. <u>Oltre la proprietà</u>, è opportuno definirne l'utilizzo precedente (industriale, residenziale, servizi, etc.) e lo <u>stato chimico-fisico dei suoli (aree contaminate, degradate, bonificate, etc.)</u>, eventuali vincoli, anche con l'ausilio delle procedure adottate nella misura 5. <u>Su tali suoli possono essere attuati interventi di depavimentazione e ripristino delle aree verdi e della completa funzionalità ecosistemica</u>, al fine di compensare/aumentare gli spazi verdi urbani nel tempo, in aggiunta ai suoli da depavimentare individuati nei Piani Urbani della Natura.	<u>Sostituzione della misura con due distinte misure così formulate:</u> <u>IT_NRPM080_MASE_07.1 - Misura di pianificazione – Ricognizione regionale delle aree dismesse negli ecosistemi urbani</u> <i>Le Regioni e le Province autonome, anche valorizzando i sistemi informativi e i censimenti già disponibili, provvedono entro 24 mesi, con successivo aggiornamento biennale, alla ricognizione delle aree dismesse ricadenti negli ecosistemi urbani, secondo criteri metodologici omogenei definiti a livello regionale.</i> <i>La ricognizione regionale è predisposta con il coinvolgimento dei Comuni interessati, ai fini della verifica, dell'integrazione e della validazione delle informazioni territoriali.</i> <i>La ricognizione individua le aree potenzialmente idonee ad interventi di rigenerazione urbana ovvero ad interventi di rinaturalizzazione, nel rispetto delle caratteristiche dei singoli contesti territoriali e delle competenze attribuite dalla normativa vigente.</i> <i>Le informazioni raccolte confluiscono nel quadro conoscitivo regionale e costituiscono supporto alle politiche di rigenerazione urbana e di ripristino degli ecosistemi urbani.</i> <i>La ricognizione regionale ha esclusivamente finalità conoscitive e non produce effetti conformativi sul regime giuridico dei suoli, né determina obblighi di modifica degli strumenti urbanistici vigenti o la</i>	<u>Tema aree dismesse</u> Le aree dismesse costituiscono una risorsa strategica per le politiche territoriali e possono concorrere, in funzione delle caratteristiche dei singoli contesti, sia ai processi di rigenerazione urbana sia agli interventi di ripristino degli ecosistemi urbani. La loro individuazione richiede criteri metodologici omogenei a livello regionale, anche in considerazione dell'assenza di una definizione univoca di "area dismessa" nell'ordinamento nazionale e della presenza, in alcune Regioni, di censimenti già avviati o consolidati. Il coinvolgimento dei Comuni consente di validare e aggiornare le informazioni sulla base della conoscenza diretta del territorio, evitando errori di individuazione o di valutazione delle potenzialità delle aree. La ricognizione mantiene esclusivamente finalità conoscitive e non determina automaticamente scelte pianificatorie o effetti conformativi.

	destinazione delle aree censite ad interventi di rigenerazione urbana o di rinaturalizzazione.	
	IT_MASE_07.2 - Misura di pianificazione – Ricognizione comunale delle aree pubbliche potenzialmente idonee ad interventi di incremento e qualificazione degli spazi verdi urbani <i>I Comuni individuano, entro 24 mesi, le aree pubbliche ricadenti negli ecosistemi urbani che, per caratteristiche, localizzazione e condizioni di fatto, risultino potenzialmente idonee ad interventi di incremento, qualificazione e gestione degli spazi verdi urbani e della copertura arborea urbana.</i> <i>Le Regioni e le Province autonome forniscono indirizzi metodologici, assicurano il coordinamento delle attività, promuovono l'omogeneità dei criteri di individuazione e provvedono alla raccolta e alla messa a sistema delle informazioni trasmesse dai Comuni.</i> <i>Le informazioni raccolte dalla ricognizione comunale confluiscono nel quadro conoscitivo regionale e costituiscono supporto conoscitivo per la programmazione degli interventi di ripristino degli ecosistemi urbani, anche quale quadro conoscitivo di riferimento per l'eventuale predisposizione dei Piani della Natura comunali di cui alla precedente misura 06.</i> <i>La ricognizione comunale ha esclusivamente finalità conoscitive e non produce effetti conformativi sul regime giuridico dei suoli, né determina obblighi di modifica degli strumenti urbanistici vigenti.</i>	Tema rinaturalizzazione di aree verdi pubbliche L'individuazione delle aree pubbliche potenzialmente idonee ad interventi di incremento e qualificazione degli spazi verdi urbani richiede una conoscenza puntuale del territorio, che può essere assicurata dai Comuni nell'ambito delle proprie competenze. Alle Regioni compete il coordinamento metodologico delle attività e la costruzione di un quadro conoscitivo omogeneo a scala regionale, favorendo la confrontabilità delle informazioni e la loro utilizzazione nell'ambito delle politiche di ripristino degli ecosistemi urbani. La ricognizione mantiene esclusivamente finalità conoscitive e non introduce vincoli o obblighi di pianificazione.

IT_NRPM080_ISPRA_08 - Misura di pianificazione - Integrare e/o aggiornare i piani urbanistici e settoriali esistenti

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Gli enti territoriali possono aggiornare i vigenti strumenti urbanistici ed edilizi prevedendo l' annullamento, il trasferimento o la riduzione delle previsioni trasformative coerentemente con gli obiettivi del Regolamento. <u>I suoli oggetto di interventi di ripristino vanno esclusi da possibili ulteriori trasformazioni che comportino futura riduzione di UGS e UTC.</u>	<u>Stralcio della misura IT_NRPM080_ISPRA_08</u>	La misura non costituisce un adempimento richiesto dal Regolamento (UE) 2024/1991. Le finalità del Piano possono essere perseguite attraverso gli strumenti di pianificazione previsti dall'ordinamento vigente, secondo le competenze dei diversi livelli di governo e senza imporre specifici obblighi di revisione degli strumenti urbanistici. Si propone pertanto lo stralcio della misura.

IT_NRPM080_ISPRA_09 - Misura di pianificazione - Integrare e/o aggiornare le Valutazioni Ambientali Strategiche

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Nelle procedure di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS relative agli aggiornamenti dei piani comunali vigenti deve essere sempre verificato il bilancio netto pari a zero (o positivo) della copertura della volta arborea urbana e degli spazi verdi urbani nell’area di riferimento dello strumento (comunale o sub-comunale) . In assenza di tale criterio, <u>il piano non può essere approvato</u> .	<u>Stralcio della misura IT_NRPM080_ISPRA_09</u>	La misura non costituisce un adempimento richiesto dal Regolamento (UE) 2024/1991. Per le stesse considerazioni relative alle altre misure direttamente operative e vincolanti, si ribadisce che le finalità del Piano possono essere perseguite attraverso gli strumenti di pianificazione e i processi di valutazione previsti dall'ordinamento vigente, secondo le competenze dei diversi livelli di governo o degli organi di valutazione e senza imporre specifici obblighi di revisione degli strumenti urbanistici o specifici compiti alle VAS. Si propone pertanto lo stralcio della misura.

IT_NRPM080_ISPRA_10 - Misura di pianificazione - Integrare e/o aggiornare le Valutazioni di Impatto Ambientale

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Nelle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA relative a progetti deve essere sempre verificato il bilancio netto pari a zero (o positivo) della copertura della volta arborea urbana e degli spazi verdi urbani all'interno dello stesso ambito amministrativo e territoriale dell'intervento, assicurando la prossimità degli eventuali interventi di compensazione ecologica. In assenza di tale criterio, il progetto non può essere approvato. Nel computo dovranno essere considerate le misure di mitigazione e/o compensazione ecologica, previste dal progetto, anch'esse localizzate all'interno dello stesso territorio comunale e realizzate preventivamente alla trasformazione prevista. In riferimento a quest'ultime andrà verificato il successo dell'intervento in termini ambientali ed ecologici.	<u>Stralcio della misura IT_NRPM080_ISPRA_10</u>	La misura non costituisce un adempimento richiesto dal Regolamento (UE) 2024/1991 e introduce prescrizioni che incidono non solo sul procedimento di valutazione di impatto ambientale, già disciplinato dalla normativa europea e nazionale di settore, ma anche sulla concreta attuabilità degli interventi e delle relative misure compensative. Le opere soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità: rivestono frequentemente carattere strategico per lo sviluppo economico e infrastrutturale del Paese, assumendo quel carattere di necessità che permea diverse norme speciali dello Stato; sono frequentemente programmate e autorizzate da amministrazioni diverse e sovraordinate ai Comuni, cui compete unicamente la pianificazione urbanistica; sono frequentemente localizzate al di fuori delle porzioni edificate (ecosistemi urbani) a cui si rivolge l'articolo 8 del regolamento UE. In queste condizioni, pretendere che le eventuali compensazioni avvengano con la depavimentazione o comunque attraverso il conseguimento di un saldo quantitativo equivalente all'interno del nucleo urbano (governato esclusivamente dallo strumento urbanistico comunale) determina una evidente discrasia tra il soggetto responsabile della programmazione e realizzazione dell'intervento (spesso coincidente con livelli istituzionali sovraordinati) e il soggetto chiamato a

		garantirne gli effetti compensativi, cioè il Comune. Tale presupposto non tiene conto del fatto che il Comune potrebbe non disporre, all'interno del proprio ecosistema urbano, di superfici idonee o comunque sufficienti a conseguire gli obiettivi quantitativi richiesti, indipendentemente dalle scelte operate dagli strumenti urbanistici comunali. Tali opere richiedono, pertanto, una valutazione complessiva e integrata degli interessi istituzionali, degli obiettivi di strategia generale del paese, delle esternalità territoriali, ambientali, sociali ed economiche prodotte, secondo procedure che sono già previste dall'ordinamento vigente e a tali scopi rivolte. Si ritiene, pertanto, che tali valutazioni debbano essere ricondotte, più propriamente, all'interno dei processi di VIA, in grado di valutare questi interventi all'interno del territorio (anche sovracomunale) in cui si collocano e di individuare tipologie di compensazioni ambientali necessarie a compensare gli effetti dell'opera, e non necessariamente coincidenti con il mero saldo zero delle aree.
--	--	---

IT_NRPM080_ISPRA_11 - Misura di pianificazione - Integrare e/o aggiornare i regolamenti edilizi

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
I regolamenti edilizi sono aggiornati per attuare le misure di non riduzione di UGS e UTC per tutti gli interventi realizzati fino al 2030 e di aumento di UGS e UTC dal 2031 in poi attraverso interventi di depavimentazione e, <u>nei casi in cui tali interventi non risultassero tecnicamente possibili, attraverso interventi di rinverdimento di tetti e altre superfici artificiali.</u> Nelle more dell’aggiornamento dei regolamenti edilizi, tali misure si intendono comunque obbligatorie, precettive e sovraordinate a tutti gli interventi edilizi non ancora attuati, anche se approvati. Interventi edilizi che non rispettino il criterio della non riduzione (fino al 2030) e dell’aumento (dal 2031) non sono ammissibili. Gli interventi devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi Edilizia (D.M. 24 novembre 2025) e Verde Pubblico (D.M. 10 marzo 2020).	<u>Stralcio della misura IT_NRPM080_ISPRA_11</u>	La misura non costituisce un adempimento richiesto dal Regolamento (UE) 2024/1991 e introduce prescrizioni che incidono direttamente sulla disciplina dei regolamenti edilizi comunali, anticipandone contenuti e modalità di aggiornamento. I regolamenti edilizi costituiscono strumenti disciplinati dall'ordinamento vigente e il loro eventuale adeguamento deve rimanere rimesso all'autonomia normativa e regolamentare degli enti competenti, nel rispetto della legislazione statale e regionale. Le finalità del Piano possono essere perseguite attraverso gli strumenti già previsti dall'ordinamento, senza introdurre specifici obblighi di modifica dei regolamenti edilizi comunali. Si propone pertanto lo stralcio della misura.

IT_NRPM078_ISPRA_12 - Misura di ripristino compensativo - Depavimentazione e ricostituzione dei suoli ed equipaggiamento ecologico delle coperture

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Ciascun intervento edilizio che comporta una riduzione della superficie complessiva degli spazi verdi urbani e della copertura della volta arborea urbana rispetto al valore di riferimento al 2024 deve prevedere adeguati interventi di ripristino di pari o maggiore superficie. Questi interventi devono essere localizzati all'interno dello stesso ambito amministrativo e territoriale e in prossimità dell'intervento, individuando quale sede prioritaria le aree degradate, dismesse o da depavimentare preventivamente censite dal comune. È fatta salva l'attivazione di sistemi di compensazione ecologica intercomunali, con conseguente facoltà di delocalizzare gli interventi di ripristino in un comune adiacente a quello in cui si registra la perdita, purché entrambi appartengano alla medesima aggregazione di zone di ecosistemi urbani. Le aggregazioni devono essere individuate e comunicate dalle Regioni e dalle Province autonome entro il 30 giugno 2026 attraverso la piattaforma “Ripristini” e comprendere le zone di ecosistemi urbani di due o più città, o due o più piccole città e sobborghi adiacenti, o entrambi, in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città, o piccole città e sobborghi, rispettivamente. Tale deroga è subordinata alla valutazione congiunta degli Enti interessati, che dovranno accertare la coerenza dell'intervento con la scala territoriale e il potenziamento dei servizi ecosistemici a livello sia locale che sovracomunale. Gli interventi realizzati dopo il 30 aprile 2030 dovranno garantire interventi	Stralcio della misura IT_NRPM078_ISPRA_12	La misura introduce un meccanismo compensativo generalizzato, uniforme e prescrittivo, peraltro caratterizzato anche da effetti retroattivi, che non trova fondamento nel Regolamento (UE) 2024/1991 e si sovrappone agli strumenti e ai procedimenti ordinari di governo del territorio. Le finalità perseguite dalla misura possono essere conseguite attraverso il sistema di ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio delineato dall'insieme delle proposte di modifica del PNR, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e degli strumenti previsti dall'ordinamento vigente. L'eventuale individuazione e programmazione di interventi di depavimentazione, rinaturalizzazione o incremento del verde urbano deve costituire l'esito delle valutazioni sviluppate nell'ambito del processo (ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio) delineato dall'insieme delle proposte di modifica del PNR e non derivare dall'applicazione di un meccanismo compensativo generalizzato. Si propone pertanto lo stralcio della misura.

di ripristino su una superficie pari al 120% di quella persa. Gli interventi di ripristino <u>non possono essere in alcun caso posticipati o demandati a future opere compensative,</u> dovendo essere completati <u>preventivamente alla trasformazione prevista.</u> Il progetto definitivo degli interventi di ripristino (comprensivo di individuazione dell'area di intervento, <u>accordo con eventuali proprietari e/o gestori dell'area, piano di gestione decennale e quadro economico dell'intervento)</u> va consegnato preventivamente al progetto definitivo di trasformazione urbanistica che comporta riduzione di UGC e UTC. Le azioni di ripristino compensativo <u>non possono limitarsi all'arricchimento di coperture già vegetate o non impermeabili, ma devono riguardare esclusivamente la riduzione di suoli consumati</u> attraverso interventi di <u>depavimentazione.</u> Questi sono intesi come rimozione delle pavimentazioni preesistenti, ricostituzione funzionale e strutturale dello strato pedologico e delle sue funzioni ecosistemiche, anche attraverso tecniche compatibili con i tecnosuoli (inclusi decompattamento, compost, biochar, inoculi biologici) e la successiva messa a dimora di coperture vegetali arboree, arbustive ed erbacee autoctone, come indicato dalle Linee guida europee per afforestazione, riforestazione e tree planting e dai CAM relativi al verde pubblico. Le azioni di ripristino devono privilegiare aree dismesse impermeabili sia pubbliche che private localizzate in ecosistemi urbani e risultare coerenti con il piano comunale del verde, dove presente, e con il Regolamento della natura urbana. In tal modo si potrà consentire l'incremento progressivo degli spazi verdi urbani e della copertura arborea nel periodo di		
--	--	--

monitoraggio successivo. <u>Eventuali interventi già autorizzati o attuati al primo settembre 2026 che portino a una riduzione di UGS o UTC dovranno essere necessariamente compensati da nuovi UGS e UTC di pari o maggiore estensione nella stessa zona di ecosistemi urbani, da completarsi entro il 30 aprile 2030.</u>		
--	--	--

IT_NRPM079_ISPRA_15 - Misura di ripristino di incremento - Minimizzare la perdita della capacità potenziale del suolo

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Gli interventi di <u>rigenerazione urbana costituiscono misure essenziali per il ripristino degli spazi verdi urbani e della copertura della volta arborea urbana</u> e dovranno, pertanto, prevedere l'aumento di entrambe queste superfici rispetto a quelle rilevate al 2024. In generale, <u>qualsiasi intervento di trasformazione</u> degli ecosistemi urbani, <u>anche se su aree non vegetate</u>, dovrà evitare o ridurre il più possibile la perdita della capacità potenziale del suolo di ospitare fitocenosi naturali (arboree, arbustive ed erbacee) <u>incoraggiando la de-pavimentazione dei suoli sigillati e la ricostruzione delle aree con suoli rimossi</u>, ripristinandone le capacità ecosistemiche (anche attraverso NBSs).	<u>Modifica del nome, del codice e del contenuto della misura nel seguente modo:</u> <i>IT_ NRPM079_MASE_15 - Misura di incentivazione – Interventi di rigenerazione urbana sostenibile per il miglioramento degli ecosistemi urbani</i> <i>Gli interventi di rigenerazione urbana costituiscono una delle principali modalità attraverso cui perseguire gli obiettivi di miglioramento degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991, nel quadro delle politiche di riqualificazione, riuso del patrimonio edilizio esistente, adattamento ai cambiamenti climatici, miglioramento della qualità urbana e contenimento del consumo di suolo.</i> <i>Nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana, è promossa, ove compatibile con le caratteristiche dei contesti interessati e con gli obiettivi degli interventi, l'adozione di soluzioni progettuali idonee a incrementare gli spazi verdi urbani, la copertura arborea urbana e la permeabilità dei suoli.</i> <i>Nell'ambito dell'attuazione del Piano sono promossi specifici programmi di incentivazione destinati agli interventi di rigenerazione urbana che conseguano miglioramenti degli ecosistemi urbani, secondo criteri definiti con successivi provvedimenti, anche in coordinamento con le politiche nazionali ed europee di rigenerazione urbana, adattamento climatico e consumo di suolo.</i>	La misura riconosce correttamente il ruolo della rigenerazione urbana quale strumento in grado di contribuire al miglioramento degli ecosistemi urbani. Tuttavia, essa ne riduce impropriamente le finalità ad un insieme di obblighi finalizzati esclusivamente all'incremento degli spazi verdi urbani e della copertura arborea urbana, senza considerare che la rigenerazione urbana costituisce una politica complessa di governo del territorio, orientata a perseguire congiuntamente obiettivi ambientali, sociali, economici, insediativi e di adattamento ai cambiamenti climatici, in relazione ai fabbisogni e alle specificità dei singoli contesti territoriali. Gli obiettivi di incremento degli ecosistemi urbani devono pertanto essere perseguiti nell'ambito dei processi di rigenerazione urbana, compatibilmente con le caratteristiche degli interventi e dei contesti interessati, valorizzando le soluzioni progettuali che producano benefici misurabili per gli ecosistemi urbani. In tale prospettiva, la misura dovrebbe assumere carattere prevalentemente promozionale, prevedendo specifici programmi di incentivazione degli interventi che conseguano un effettivo miglioramento degli indicatori previsti dall'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991, anziché introdurre obblighi generalizzati.

IT_NRPM078_ISPRA_16 - Misura di ripristino di incremento - Ripristinare perdite registrate tra l’entrata in vigore del regolamento e l’adozione del PNRN

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
<u>Nel caso in cui si dovesse rilevare, tra la data di entrata in vigore del Regolamento e il primo settembre 2026,</u> una riduzione nell'ecosistema urbano di spazi verdi urbani o della copertura della volta arborea urbana, all’interno della stessa zona di ecosistema urbano dovranno essere <u>realizzati interventi di ripristino di spazi verdi urbani</u> e di copertura della volta arborea di estensione almeno pari a quella persa, da completarsi <u>entro il 30 aprile 2030</u>.	<u>Stralcio della misura IT_NRPM078_ISPRA_16</u>	La misura introduce prescrizioni che non trovano fondamento nel Regolamento (UE) 2024/1991 e che, per le modalità con cui sono formulate, producono effetti anche su situazioni pianificate, autorizzate o consolidate, determinando profili di retroattività e potenziali ricadute sull'assetto della pianificazione urbanistica, dell'attività edilizia e dei procedimenti amministrativi già disciplinati dall'ordinamento vigente. Tali effetti possono determinare rilevanti conseguenze operative per i Comuni, nonché significativi impatti nei confronti dei cittadini e delle imprese, introducendo elementi di incertezza nella gestione delle trasformazioni territoriali. Le finalità perseguite dalla misura possono essere conseguite attraverso il processo (ricognizione, verifica, programmazione, pianificazione e monitoraggio) delineato dall’insieme delle proposte di modifica del PNR, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli di governo e degli strumenti previsti dall'ordinamento vigente. Si propone pertanto lo stralcio della misura.

IT_NRPM076_ISPRA_17 - Misura di ripristino di incremento - Spazi verdi lineari lungo piste ciclabili e percorsi pedonali

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 del Regolamento si promuovono la creazione e il potenziamento di spazi verdi urbani lineari attraverso l'integrazione di NbS lungo le nuove e riqualificate piste ciclabili e i percorsi pedonali. A tal fine, questi devono essere dotati di una piantagione strutturata e continua di filari arborei e siepi, trasformando le infrastrutture ciclabili e pedonali in greenway multifunzionali (parchi lineari). Gli interventi devono garantire l'incremento misurabile degli spazi verdi urbani e della copertura della volta arborea urbana, contribuendo alla connessione ecologica tra spazi verdi esistenti con l'obiettivo di costruire una rete ecologica funzionale. La realizzazione delle NbS lineari deve includere interventi di depavimentazione delle superfici contigue ai tracciati. Gli interventi non possono limitarsi a piantagioni isolate e decorative, ma devono configurarsi come sistemi verdi e funzionali, privilegiando specie autoctone e che favoriscono la presenza di impollinatori (anche in coerenza con l'art. 10 del regolamento), capaci di fornire servizi ecosistemici misurabili e supportare biodiversità e connettività ecologica. Le greenway realizzate devono essere integrate nella pianificazione urbanistica comunale, nei piani del verde e/o della natura e nei piani della mobilità sostenibile.	Modifica del testo della misura nel seguente modo: <i>Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 del Regolamento si promuovono la creazione e il potenziamento di spazi verdi urbani lineari attraverso l'integrazione di NbS lungo le nuove e riqualificate piste ciclabili e i percorsi pedonali.</i> <i>A tal fine, questi devono essere dotati di una piantagione strutturata e continua di filari arborei e siepi, trasformando le infrastrutture ciclabili e pedonali in greenway multifunzionali (parchi lineari).</i> <i>Gli interventi devono garantire perseguire l'incremento misurabile degli spazi verdi urbani e della copertura della volta arborea urbana, contribuendo alla connessione ecologica tra spazi verdi esistenti con l'obiettivo di costruire una rete ecologica funzionale.</i> <i>La realizzazione delle NbS lineari deve includere, laddove possibile, interventi di depavimentazione delle superfici contigue ai tracciati.</i> <i>Gli interventi non possono limitarsi a dovrebbero evitare piantagioni isolate e decorative, ma devono dovrebbero configurarsi come sistemi verdi e funzionali, privilegiando specie autoctone e che favoriscono la presenza di impollinatori (anche in coerenza con l'art. 10 del regolamento), capaci di fornire servizi ecosistemici misurabili e supportare biodiversità e connettività ecologica.</i> <i>Le greenway realizzate devono essere integrate nella possono trovare attuazione per il tramite della pianificazione urbanistica comunale, nei dei piani del</i>	La misura persegue condivisibilmente l'obiettivo di incrementare gli spazi verdi urbani e la copertura arborea lungo le infrastrutture della mobilità dolce. Tuttavia, la formulazione proposta rischia di limitare la realizzazione degli interventi, subordinandone il riconoscimento al rispetto di specifici requisiti progettuali e prestazionali, non sempre compatibili con le caratteristiche dei contesti urbani esistenti. È invece opportuno che il Piano favorisca la più ampia diffusione di interventi di riqualificazione ecologica, valorizzando ogni incremento delle dotazioni verdi e della funzionalità ecosistemica concretamente conseguibile nei diversi contesti territoriali. Gli interventi più complessi e strutturati costituiscono comunque un obiettivo da perseguire, laddove possibile, ma l'eventuale impossibilità di una loro realizzazione non deve disincentivare l'attuazione di soluzioni comunque idonee a produrre benefici ambientali misurabili.

	verde e/o della natura <i>laddove adottati</i> e nei piani della mobilità sostenibile, secondo le specifiche competenze che li caratterizzano. <i>Nell'ambito dell'attuazione del Piano sono promossi specifici programmi di incentivazione destinati alla realizzazione di interventi per la realizzazione di spazi verdi e alberati lungo piste ciclabili e percorrenze pedonali, anche integrati in misure più generali di riqualificazione o ripristino urbano, che conseguano miglioramenti degli ecosistemi urbani, secondo criteri definiti con successivi provvedimenti.</i>	
--	--	--

IT_NRPM078_ISPRA_20 - Misura di ripristino di incremento - Depavimentazione di piazze, slarghi e parcheggi

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Devono essere previsti interventi di depavimentazione delle superfici impermeabilizzate all'interno di piazze, slarghi e parcheggi esistenti sostituendole con suolo permeabile idoneo per favorire il ritorno della natura in città. Gli interventi dovranno prevedere la realizzazione di aiuole, con specie autoctone attrattive per gli impollinatori in coerenza con l'art. 10 del regolamento, rain garden, alberature per favorire il miglioramento in prospettiva ecologica, paesaggistica e microclimatica delle aree urbane e periurbane. Le superfici depavimentate individuate devono essere trasformate in spazi verdi funzionali, garantendo l'incremento netto degli spazi verdi urbani e della copertura della volta arborea. Gli interventi non possono limitarsi al semplice arredo urbano ma devono essere orientati al supporto della biodiversità nativa e alla fornitura di servizi/benefici ecosistemici come la regolazione del microclima e la gestione delle acque meteoriche. <u>Per quanto riguarda le aree destinate a parcheggi di ampie dimensioni è possibile recuperare tale servizio attraverso la realizzazione di parcheggi multipiano interrati. Tali azioni devono essere sempre previste all'interno di un masterplan dell'area o pianificazione di dettaglio.</u>	<u>Modifica del testo della misura nel seguente modo:</u> <i>Devono essere previsti promossi interventi di depavimentazione delle superfici impermeabilizzate all'interno di piazze, slarghi e parcheggi esistenti sostituendole con suolo permeabile idoneo per favorire il ritorno della natura in città. Gli interventi dovranno potranno prevedere la realizzazione di aiuole, con specie autoctone attrattive per gli impollinatori in coerenza con l'art. 10 del regolamento, rain garden, alberature per favorire il miglioramento in prospettiva ecologica, paesaggistica e microclimatica delle aree urbane e periurbane. Le superfici depavimentate individuate devono dovrebbero essere trasformate in spazi verdi funzionali, garantendo perseguendo l'incremento netto degli spazi verdi urbani e della copertura della volta arborea. Gli interventi non possono dovrebbero limitarsi al semplice arredo urbano ma devono dovrebbero essere orientati al supporto della biodiversità nativa e alla fornitura di servizi/benefici ecosistemici come la regolazione del microclima e la gestione delle acque meteoriche. <u>Per quanto riguarda le aree destinate a parcheggi di ampie dimensioni è possibile recuperare tale servizio attraverso la realizzazione di parcheggi multipiano interrati. Tali azioni devono essere sempre previste all'interno di un masterplan dell'area o pianificazione di dettaglio.</u></i>	La misura persegue il condivisibile obiettivo di incrementare gli spazi verdi urbani e la copertura arborea in corrispondenza di spazi pubblici. Tuttavia, la formulazione proposta rischia di limitare la realizzazione degli interventi, subordinandone il riconoscimento al rispetto di specifici requisiti progettuali e prestazionali, non sempre compatibili con le caratteristiche dei contesti urbani esistenti. È invece opportuno che il Piano favorisca la più ampia diffusione di interventi di riqualificazione ecologica, valorizzando ogni incremento delle dotazioni verdi e della funzionalità ecosistemica concretamente conseguibile nei diversi contesti territoriali. Gli interventi più complessi e strutturati costituiscono comunque un obiettivo da perseguire, laddove possibile, ma l'eventuale impossibilità di una loro realizzazione non deve disincentivare l'attuazione di soluzioni comunque idonee a produrre benefici ambientali misurabili. La misura relativa ai parcheggi, invece, introduce indicazioni progettuali e localizzative che esulano dalle finalità del Piano Nazionale di Ripristino della Natura e invadono scelte proprie della pianificazione urbanistica, della mobilità e della programmazione delle opere pubbliche. Le modalità con cui garantire l'equilibrio tra incremento degli ecosistemi urbani, accessibilità, dotazione di servizi e

	<i>Nell'ambito dell'attuazione del Piano sono promossi specifici programmi di incentivazione destinati alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione degli spazi pubblici, anche integrati in misure più generali di riqualificazione o ripristino urbano, che conseguano miglioramenti degli ecosistemi urbani, secondo criteri definiti con successivi provvedimenti.</i>	organizzazione della mobilità devono essere definite caso per caso dagli enti competenti, in relazione alle caratteristiche dei singoli contesti territoriali. Il PNR deve limitarsi a promuovere gli obiettivi di miglioramento degli ecosistemi urbani, senza individuare specifiche soluzioni progettuali o infrastrutturali, che potrebbero risultare non appropriate o non sostenibili in altri contesti.
--	---	--

IT_NRPM076_ISPRA_23 - Misura di ripristino di incremento - Verde su infrastrutture di trasporto

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Per migliorare la connettività ecologica e il microclima urbano si devono prevedere interventi per incrementare copertura vegetale e permeabilità anche attraverso <u>azioni di rinverdimento di assi stradali urbani</u> (alberature, aiuole drenanti, etc.), con eventuale pedonalizzazione, e di <u>sedimi ferroviari/tramviari e loro pertinenze (fasce verdi, corridoi ecologici, etc.)</u> in particolare se dismessi. Tali elementi, unitamente ad azioni su aree spartitraffico e rotatorie stradali (piantagione di specie idonee e gestione appropriata) potrebbero divenire elementi di rete ecologica alla scala urbana.	<u>Modifica del testo della misura nel seguente modo:</u> <i>Per migliorare la connettività ecologica e il microclima urbano si devono prevedere promuovere interventi per incrementare copertura vegetale e permeabilità anche attraverso azioni di rinverdimento di assi stradali urbani (alberature, aiuole drenanti, etc.), con eventuale pedonalizzazione, e di sedimi ferroviari/tramviari e loro pertinenze (fasce verdi, corridoi ecologici, etc.) in particolare se dismessi. Tali elementi, unitamente ad azioni su aree spartitraffico e rotatorie stradali (piantagione di specie idonee e gestione appropriata) potrebbero divenire elementi di rete ecologica alla scala urbana.</i> <i>Nell'ambito dell'attuazione del Piano sono promossi specifici programmi di incentivazione destinati alla realizzazione di interventi di rinaturalizzazione degli spazi pubblici, anche integrati in misure più generali di riqualificazione o ripristino urbano, che conseguano miglioramenti degli ecosistemi urbani, secondo criteri definiti con successivi provvedimenti.</i>	La misura persegue, condivisibilmente, l'obiettivo di incrementare la funzionalità ecologica delle infrastrutture di trasporto e dei relativi spazi pertinenziali. Tuttavia, è opportuno che il Piano promuova tali interventi senza introdurre prescrizioni progettuali generalizzate, valorizzando ogni intervento concretamente idoneo a migliorare gli ecosistemi urbani in relazione alle caratteristiche dei diversi contesti territoriali. In tale prospettiva, il PNR deve privilegiare misure di incentivazione alla realizzazione degli interventi, favorendone la più ampia diffusione.

IT_NRPM078_ISPRA_24 - Misura di regolazione generale - Localizzazione interventi compensativi all’interno dei confini comunali

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
<u>Gli obiettivi previsti all’articolo 8</u> del Regolamento devono essere applicati nelle zone di ecosistemi urbani e riguardare <u>esclusivamente il proprio ambito amministrativo</u>, escludendo meccanismi di trasferimento tra territori e ambiti amministrativi diversi. In coerenza con gli obiettivi di tutela e di ripristino delle infrastrutture verdi all’interno degli ecosistemi urbani, <u>non è previsto il trasferimento tra aree urbane e aree non urbane all’interno dello stesso comune</u>, individuate sulla base dei dati nazionali sulle località abitate. <u>Le compensazioni ecologiche non possono concentrarsi esclusivamente nelle aree tutelate.</u> Questo perché essendo già tutelate godono di un riferimento normativo che consente già di garantire livelli di naturalità maggiori delle aree non tutelate. Pertanto, il risultato migliore è indirizzare le compensazioni ecologiche verso aree meno tutelate ovvero più esposte (e meno attrezzate) ai pericoli di trasformazione. È fatta salva l’attivazione di sistemi di compensazione intercomunali, con conseguente facoltà di delocalizzare le misure di ripristino in una zona di ecosistema urbano adiacente a quello in cui si registra la perdita, purché entrambi appartengano alla medesima aggregazione di zone di ecosistemi urbani. Le aggregazioni devono essere preventivamente individuate e comunicate dalle Regioni e dalle Province autonome entro il 30 giugno 2026 attraverso la piattaforma “Ripristini” e comprendere le zone di ecosistemi urbani di due o più città, o due o più piccole città e sobborghi adiacenti, o entrambi, in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città, o	<u>Stralcio della misura NRPM078 ISPRA 24</u>	La misura introduce criteri prescrittivi per la localizzazione territoriale degli interventi compensativi che non trovano diretto fondamento nell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991 e disciplinano aspetti di carattere pianificatorio e localizzativo che devono invece essere valutati nell'ambito degli ordinari processi di programmazione e pianificazione territoriale. Le modalità di individuazione delle aree nelle quali realizzare gli interventi di ripristino dipendono infatti dalle caratteristiche dei singoli contesti territoriali, dalla disponibilità delle aree, dagli obiettivi delle politiche urbane e ambientali e dalle competenze attribuite ai diversi livelli di governo. Esse non possono essere predeterminate mediante criteri uniformi riferiti esclusivamente ai confini amministrativi o a meccanismi generalizzati di compensazione. Peraltro, la proposta ANCI prevede lo stralcio dell'intero sistema delle compensazioni preventive e delle misure di salvaguardia da cui la presente misura trae presupposto. Viene infatti proposto un diverso modello di attuazione del Piano, fondato sulla ricognizione, sul monitoraggio, sulla programmazione e sulla pianificazione progressiva degli interventi di ripristino degli ecosistemi urbani, nel rispetto delle competenze istituzionali e degli strumenti previsti dall'ordinamento vigente. Si propone pertanto lo stralcio della misura.

piccole città e sobborghi, rispettivamente. Tale deroga è subordinata alla valutazione congiunta degli Enti interessati, che dovranno accertare la coerenza dell'intervento con il potenziamento dei servizi ecosistemici a livello sia locale che sovracomunale.		
---	--	--

IT_NRPM080_ISPRA_25 - Misura di regolazione generale - Oneri urbanistici per interventi di ripristino

testo bozza PNR	proposta di modifica	Motivazione
Annualmente ISPRA stima i costi economici dovuti alla perdita di servizi ecosistemi a causa di interventi di impermeabilizzazione o di artificializzazione di suoli agricoli o naturali rispetto al 2024. La stima è effettuata a livello comunale sulla base dei valori medi nazionali per tutti i comuni italiani o, se disponibili, sulla base di stime per tipologia di città e per contesto ecoregionale di riferimento. <u>I Comuni prevedono ogni anno oneri urbanistici vincolati a interventi di ripristino all'interno dell'ecosistema urbano</u> dello stesso comune, <u>per un ammontare almeno pari alla perdita annuale stimata da ISPRA.</u> Gli interventi sono <u>attuati entro i 24 mesi successivi alla pubblicazione dei dati da parte di ISPRA,</u> prioritariamente nelle aree identificate dal piano urbano della natura, e a comunicare annualmente a ISPRA la delimitazione delle aree coinvolte e la rendicontazione delle spese effettuate attraverso la piattaforma “Ripristini”. Nel caso in cui gli interventi non siano effettuati entro 24 mesi, <u>la quota degli oneri non ancora impegnata dovrà essere aumentata del 20% annuo.</u> I comuni finanziano le attività di ripristino integrando tali oneri al rilascio dei titoli edilizi.	<u>Modifica del nome, del codice e del contenuto della misura nel seguente modo:</u> <u>IT_NRPM080_INC_25 - Misura di incentivazione – Programmi di incentivazione per l'attuazione degli interventi di ripristino degli ecosistemi urbani</u> <i>Lo Stato promuove, anche mediante il coordinamento dei programmi nazionali ed europei e l'eventuale attivazione di specifici strumenti di finanziamento, programmi di incentivazione destinati a sostenere l'attuazione delle misure previste dal presente Piano per gli ecosistemi urbani.</i> <i>I programmi possono riguardare, tra l'altro, la predisposizione degli strumenti conoscitivi e di pianificazione, gli interventi di rigenerazione urbana sostenibile, di incremento e qualificazione degli spazi verdi urbani, di incremento della copertura arborea urbana, di depavimentazione, di rinaturalizzazione e di miglioramento della funzionalità ecosistemica degli ambiti urbani.</i> <i>Le modalità di finanziamento, i criteri di accesso alle risorse e le priorità di intervento sono definiti con successivi provvedimenti, anche d'intesa con le Regioni e le Province autonome, tenendo conto degli esiti del monitoraggio e delle attività di ricognizione e programmazione previste dal Piano.</i>	Il conseguimento degli obiettivi dell'articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1991 richiede politiche pubbliche di sostegno e di incentivazione degli interventi di ripristino degli ecosistemi urbani, coerentemente con la natura e la finalità del Piano nazionale di ripristino. Si ritiene pertanto necessario sostituire l'attuale misura con una previsione volta a promuovere specifici programmi di finanziamento degli interventi e degli strumenti conoscitivi e pianificatori previsti dal Piano. Peraltro, l'impostazione della misura vigente presuppone una quantificazione economica delle perdite di servizi ecosistemici che, secondo la documentazione metodologica richiamata, ha prevalentemente finalità comparative e di supporto alla valutazione dell'evoluzione degli ecosistemi, risultando pertanto non pienamente idonea a costituire il parametro per la determinazione dei costi economici degli interventi di ripristino o delle relative compensazioni. L'attuazione degli interventi di ripristino richiede infatti politiche pubbliche di sostegno economico coerenti con la natura programmatica del Piano e con le competenze attribuite ai diversi livelli di governo. Si propone pertanto la sostituzione della misura.